2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 giugno 2011** SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 310/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazina, tetradifon e triforine in o su determinati prodotti . . . . . *Pag.* 3

Regolamento n. 311/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011, del 31 marzo 2011, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America . . . . . » 53

Regolamento n. 312/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata . . . . . » 55

Regolamento n. 313/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata . . . . . » 57

Regolamento n. 314/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata . . . . . » 59

Regolamento n. 315/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata . . . . . » 61

Regolamento n. 316/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata . . . . . » 63

Regolamento n. 317/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011, recante la centoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani . . . . . » 65

Regolamento n. 318/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . » 67

Regolamento n. 319/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 . . . . . *Pag.* 69

Regolamento n. 320/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° aprile 2011 . . . . . » 71

Pubblicati nel n. L 86 del 1° aprile 2011

Regolamento n. 321/2011 della Commissione, del 1° aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica . . . . . » 74

Regolamento n. 322/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese . . . . . » 76

Regolamento n. 323/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011, recante divieto di pesca degli squali di profondità nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e IX per le navi battenti bandiera francese . . . . . » 78

Regolamento n. 324/2011 della Commissione, del 1° aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . » 80

Pubblicati nel n. L 87 del 2 aprile 2011

Regolamento n. 325/2011 della Commissione, del 4 aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . » 82

Regolamento n. 326/2011 della Commissione, del 4 aprile 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 . . . . . » 84

Pubblicati nel n. L 89 del 5 aprile 2011

DIRETTIVE

Direttiva n. 2011/24 del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera . . . . . *Pag.* 86

Pubblicata nel n. L 88 del 4 aprile 2011

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli *(GU L 193 del 24.7.2009)* . . . . . *Pag.* 107

Pubblicata nel n. L 94 dell' 8 aprile 2011

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 310/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2011

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazina, tetradifon e triforine in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio [1], in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Per aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazina e triforine i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per fomesafen, metabenztiazuron e tetradifon i LMR sono fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) La non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [2] è prevista dalla decisione 2003/199/CE del Consiglio [3] e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione di bromopropilato, clorfenvinfos, EPTC, etion, fomesafen, tetradifon e triforine è prevista dal regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione [4] e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2005/864/CE della Commissione [5] e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione del fention nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2004/140/CE della Commissione [6] e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione del metabenztiazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2006/302/CE della Commissione [7] e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009. La non iscrizione del metidation nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2004/129/CE della Commissione [8] e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007. La non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2004/247/CE della Commissione [9] e alcuni Stati membri sono stati autorizzati a concedere un periodo di moratoria con scadenza non successiva al 31 dicembre 2007.

(3) Poiché i periodi di moratoria sono scaduti, è opportuno abbassare i LMR di queste sostanze portandoli al corrispondente limite di rilevabilità. Questa misura non deve applicarsi ai limiti fissati dal Codex Alimentarius (CXL) in base agli impieghi nei paesi terzi, purché tali limiti siano accettabili per quanto riguarda la sicurezza dei consumatori, né nei casi in cui i LMR sono stati fissati espressamente come tolleranze all'importazione.

[1] GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
[2] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[3] GU L 76 del 22.3.2003, pag. 21.
[4] GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3.
[5] GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.
[6] GU L 46 del 17.2.2004, pag. 32.
[7] GU L 112 del 26.4.2006, pag. 15.
[8] GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27.
[9] GU L 78 del 16.3.2004, pag. 50.

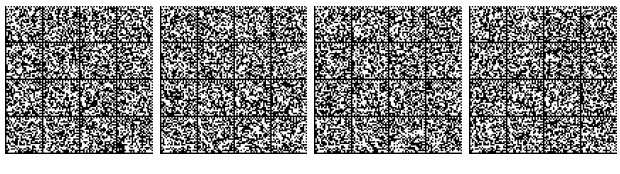

(4) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») di emettere un parere sui CXL basati sugli impieghi nei paesi terzi per bromopropilato, metidation e triforine, esaminando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali. L'Autorità ha emesso pareri motivati su queste sostanze, li ha trasmessi alla Commissione e li ha resi pubblici.

(5) Nel suo parere del 31 maggio 2010 concernente il bromopropilato ([1]), l'Autorità è giunta alla conclusione che i CXL esistenti per gli agrumi, le pomacee e le uve non possono essere considerati accettabili per quanto riguarda l'esposizione dei consumatori. Pertanto, gli attuali LMR per queste colture devono essere abbassati al corrispondente limite di rilevabilità.

(6) Nel suo parere del 31 maggio 2010 concernente il metidation ([2]), l'Autorità è giunta alla conclusione che i dati disponibili non giustificano i LMR esistenti per gli agrumi, le ciliege, le pesche, le prugne, le olive, le cipolle, i pomodori, i cetrioli, i cavoli cappucci, i piselli secchi, i semi di colza, i semi di girasole, il mais, il tè, le pomacee e gli ananas. Per le pomacee e gli ananas l'Autorità ha proposto nuovi LMR basati sui dati disponibili. Per i piselli con baccello e il luppolo l'Autorità è giunta alla conclusione che i LMR esistenti sono obsoleti e non più necessari per il commercio internazionale. Pertanto, gli attuali LMR per tutte queste colture devono essere modificati di conseguenza.

(7) Nel suo parere del 31 maggio 2010 concernente la triforine ([3]), l'Autorità è giunta alla conclusione che i dati disponibili non giustificano i LMR esistenti per le pomacee, le drupacee, il ribes, l'uva spina, le cucurbitacee (con buccia commestibile), l'orzo, l'avena, la segale, il frumento e il luppolo. Pertanto, gli attuali LMR per queste colture devono essere abbassati al corrispondente limite di rilevabilità.

(8) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di rilevabilità. Per quanto riguarda bromopropilato, EPTC, fention, metabenztiazuron, simazina, tetradifon e triforine, i laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo della tecnica permette di fissare limiti di rilevabilità più bassi. I laboratori hanno inoltre consigliato di aumentare il limite di rilevabilità per l'aldicarb nella frutta a guscio e negli ortaggi a bulbo, per il clorfenvinfos nella frutta a guscio, negli ortaggi a bulbo, nei semi e nei frutti oleaginosi, per l'endosulfan negli ortaggi a bulbo, per l'etion nella frutta a guscio, negli ortaggi a bulbo, nel tè, nel caffè, nelle infusioni di erbe e nel cacao, nel luppolo e nelle spezie, per il fention nella frutta a guscio e negli ortaggi a bulbo, per il fomesafen nella frutta a guscio, negli ortaggi a bulbo, nei semi e nei frutti oleaginosi, nel tè, nel caffè, nelle infusioni di erbe e nel cacao, nel luppolo e nelle spezie e per il metidation negli ortaggi a bulbo, nei semi e nei frutti oleaginosi.

(9) Sulla base dei pareri motivati emessi dall'Autorità e del parere tecnico di questi laboratori e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in considerazione.

(11) È opportuno prevedere, prima che siano applicati i LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e agli operatori dell'industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica dei LMR.

(12) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.

(13) Per consentire le condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento prevede una disposizione transitoria per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità alle norme prima della modifica dei LMR e per i quali il modello dell'Autorità per la valutazione dei rischi acuti e cronici indica che è mantenuto un livello elevato di protezione dei consumatori.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

([1]) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate. EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [26 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.

([2]) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion. EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [49 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.

([3]) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission. EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [22 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.

Articolo 2

Per quanto riguarda le sostanze attive e i prodotti sottoelencati, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alle norme prima del 21 ottobre 2011:

a) aldicarb: cereali;

b) bromopropilato: gelatina di cotogne, vino, uva passa, succo di pomodoro, pomodori in conserva, fagioli, infusioni di erbe (fiori);

c) clorfenvinfos: funghi coltivati;

d) endosulfan: pomodori in conserva, vino, uva passa, succo di pera, succo di pomodoro, succo d'uva, infusioni di erbe (fiori, foglie, radici);

e) EPTC: fiocchi di patate, patate fritte, mais, semi di girasole, legumi;

f) etion: succo di azzeruolo, succo di cherimolia, succo di guava, lenticchie, germogli di bambù, erbe essiccate (salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro e dragoncello);

g) fention: olio di oliva;

h) fomesafen: fagioli e piselli (con e senza baccello, legumi da granella), semi di soia;

i) metabenztiazuron: tutti gli ortaggi;

j) metidation: frutta e ortaggi, esclusi gli agrumi; piselli secchi, mais, sorgo, semi girasole e semi di colza;

k) simazina: frutta e ortaggi, legumi da granella, semi e frutti oleaginosi; cereali;

l) tetradifon: vino, uva passa, legumi da granella;

m) triforine: frutta e ortaggi, escluse le pomacee.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato II, le colonne relative a aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazina e triforine sono sostituite dalle seguenti:

«**Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro solfossidi e solfoni, espressi in fenthion) (F)	Metidation	Trifonine
0100000	1. **FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO**								
0110000	(i) **Agrumi**	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)								
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)								
0110030	Limoni (Limone)								
0110040	Limette								
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)								
0110990	Altri								
0120000	(ii) **Frutta a guscio (con o senza guscio)**	**0,05** (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	**0,02** (*)
0120010	Mandorle								
0120020	Noci del Brasile								
0120030	Noci di anacardi								
0120040	Castagne e marroni								
0120050	Noci di cocco								
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)								
0120070	Noci del Queensland								
0120080	Noci di pecàn								
0120090	Pinoli								
0120100	Pistacchi								

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0120110	Noci comuni								
0120990	Altri								
0130000	(iii) **Pomacee**	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,03**	**0,01** (*)
0130010	Mele (Mela selvatica)								
0130020	Pere (Nashi)								
0130030	Cotogne								
0130040	Nespole	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130050	Nespole del Giappone	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130990	Altro								
0140000	(iv) **Drupacee**	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0140010	Albicocche								
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)								
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)								
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole)								
0140990	Altri								
0150000	**Bacche e piccola frutta**	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0151000	(a) *Uve da tavola e da vino*								
0151010	Uve da tavola								
0151020	Uve da vino								
0152000	(b) *Fragole*								

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0153000	(c) *Frutti di piante arbustive*								
0153010	More di rovo								
0153020	More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro)								
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus))								
0153990	Altri								
0154000	(d) *Altra piccola frutta e bacche*								
0154010	Mirtilli (Mirtilli neri)								
0154020	Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)								
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)								
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)								
0154050	Rose canine (cinorrodonti)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154060	More di gelso (Bacche di corbezzolo)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154070	Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154080	Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154990	Altri								
0160000	**Frutta varia**	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0161000	(a) *Buccia commestibile*								
0161010	Datteri								
0161020	Fichi								

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0161030	Olive da tavola								
0161040	Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))								
0161050	Carambole (Bilimbi)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161060	Cachi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora))	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161990	Altri								
0162000	(b) *Frutti piccoli con buccia non commestibile*								
0162010	Kiwi								
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)								
0162030	Passiflore								
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162050	Cainito	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa))	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162990	Altri								
0163000	(c) *Frutti grandi con buccia non commestibile*								
0163010	Avocadi								
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana)								
0163030	Manghi								

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0163040	Papaie								
0163050	Melagrane								
0163060	Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163070	Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus))	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163080	Ananas								
0163090	Frutti dell'albero del pane (Jack)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163100	Durian	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163110	Annona (guanabana)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163990	Altri								
0200000	2. **ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI**								
0210000	(i) **Ortaggi a radice e tubero**	0,02 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0211000	(a) *Patate*								
0212000	(b) *Ortaggi a radice e tubero tropicali*								
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)								
0212020	Patate dolci								
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)								
0212040	Maranta	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0212990	Altri								
0213000	(c) *Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero*								
0213010	Bietole rosse								

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0213020	Carote								
0213030	Sedani-rapa								
0213040	Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)								
0213050	Topinambur								
0213060	Pastinaca								
0213070	Prezzemolo a grossa radice								
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))								
0213090	Salsefrica (Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica))								
0213100	Rutabaga								
0213110	Rape								
0213990	Altri								
0220000	(ii) **Ortaggi a bulbo**	**0,05** (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	**0,02** (*)
0220010	Agli								
0220020	Cipolle (Cipolle argentate)								
0220030	Scalogni								
0220040	Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)								
0220990	Altri								
0230000	(iii) **Ortaggi a frutto**	0,02 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0231000	(a) *Solanacee*								
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense))								
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)								

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0231030	Melanzane (Pepini)								
0231040	Okra, gombo								
0231990	Altri								
0232000	(b) *Cucurbitacee (con buccia commestibile)*								
0232010	Cetrioli								
0232020	Cetriolini								
0232030	Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson))								
0232990	Altri								
0233000	(c) *Cucurbitacee (con buccia non commestibile)*								
0233010	Meloni (Kiwano)								
0233020	Zucche (Zucca invernale)								
0233030	Cocomeri								
0233990	Altri								
0234000	(d) *Mais dolce*								
0239000	(f) *Altri ortaggi a frutto*								
0240000	(iv) **Cavoli**	0,02 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0241000	(a) *Cavoli a infiorescenza*								
0241010	Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori))								
0241020	Cavolfiori								
0241990	Altri								

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0242000	(b) *Cavoli a testa*								
0242010	Cavoletti di Bruxelles								
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)								
0242990	Altri								
0243000	(c) *Cavoli a foglia*								
0243010	Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai))								
0243020	Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio)								
0243990	Altri								
0244000	(d) *Cavoli rapa*								
0250000	**Ortaggi a foglia ed erbe fresche**	0,02 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0251000	(a) *Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee*								
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)								
0251020	Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)								
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)								
0251040	Crescione								
0251050	Barbarea	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0251060	Rucola (Rucola selvatica)								

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in (etion) (F)	Metidation	Triforine
0251070	Senape nera	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))								
0251990	Altri								
0252000	(b) *Spinaci e simili (foglie)*								
0252010	Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto)								
0252020	Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)								
0252990	Altri								
0253000	(c) *Foglie di vite*	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0254000	(d) *Crescione acquatico*								
0255000	(e) *Cicoria Witloof*								
0256000	(f) *Erbe fresche*								
0256010	Cerfoglio								
0256020	Erba cipollina								
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)								
0256040	Prezzemolo								
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256060	Rosmarino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0256070	Timo (Maggiorana, origano)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256100	Dragoncello (Issopo)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256990	Altri (Fiori commestibili)								
0260000	**Legumi (freschi)**	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago)								
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)								
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce))								
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)								
0260050	Lenticchie								
0260990	Altri								
0270000	**Ortaggi a stelo (freschi)**	0,02 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0270010	Asparagi								
0270020	Cardi								
0270030	Sedani								
0270040	Finocchi								
0270050	Carciofi								
0270060	Porri								
0270070	Rabarbaro								

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in (tention) (F)	Metidation	Triforine
0270080	Germogli di bambù	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270990	Altri								
0280000	(viii) **Funghi**	0,02 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0280010	Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)								
0280020	Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)								
0280990	Altri								
0290000	(ix) **Alghe marine**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0300000	3. **LEGUMI DA GRANELLA**	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))								
0300020	Lenticchie								
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia)								
0300040	Lupini								
0300990	Altri								
0400000	4. **SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI**								
0401000	(i) **Semi oleaginosi**	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)		0,02 (*)	0,02 (*)		**0,02** (*)
0401010	Semi di lino				0,1 (*)			**0,05** (*)	
0401020	Semi di arachide				0,1 (*)			**0,05** (*)	
0401030	Semi di papavero				0,1 (*)			**0,05** (*)	
0401040	Semi di sesamo				0,1 (*)			**0,05** (*)	

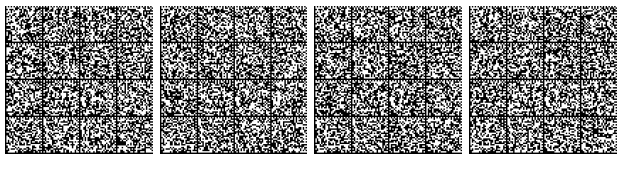

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0401050	Semi di girasole				0,1 (*)			**0,05** (*)	
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)				0,1 (*)			**0,05** (*)	
0401070	Semi di soia				0,5			**0,05** (*)	
0401080	Semi di senape				0,1 (*)			**0,05** (*)	
0401090	Semi di cotone				**0,3**			1	
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)				0,1 (*)			0,02 (*)	
0401110	Semi di cartamo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401120	Semi di borragine	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401130	Semi di camelina	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401140	Semi di canapa				0,1 (*)			**0,05** (*)	
0401150	Semi di ricino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401990	Altri				0,1 (*)			**0,05** (*)	
0402000	(ii) **Frutti oleaginosi**								
0402010	Olive da olio	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402030	Frutti di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402040	Capoc	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402990	Altri	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	**0,02** (*)
0500000	5. **CEREALI**		**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		**0,01** (*)
0500010	Orzo	**0,02** (*)						0,02 (*)	
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)	**0,02** (*)						0,02 (*)	

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0500030	Mais	0,05						**0,02** (*)	
0500040	Miglio (Panico, tef)	**0,02** (*)						0,02 (*)	
0500050	Avena	**0,02** (*)						0,02 (*)	
0500060	Riso	**0,02** (*)						0,02 (*)	
0500070	Segale	**0,02** (*)						0,02 (*)	
0500080	Sorgo	**0,02** (*)						0,2	
0500090	Frumento (Spelta, triticale)	**0,02** (*)						0,02 (*)	
0500990	Altri	**0,02** (*)						0,02 (*)	
0600000	6. **TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO**		**0,05** (*)	0,05 (*)			**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0610000	(i) **Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)**	0,05 (*)			30	3			
0620000	(ii) **Chicchi di caffè**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0630000	(iii) **Infusioni di erbe (essiccate)**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631000	(a) *Fiori*	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631010	Fiori di camomilla	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631020	Fiori di ibisco	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631030	Petali di rosa	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631050	Tiglio	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0632000	(b) *Foglie*	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632010	Foglie di fragola	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632030	Mate	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0633000	(c) *Radici*	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0633010	Radici di valeriana	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0633020	Radici di ginseng	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0633990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0639000	(d) *Altre infusi di erbe*	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0640000	(iv) **Cacao (semi fermentati)**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0650000	(v) **Carruba**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0700000	7. **LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0800000	8. **SPEZIE**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810000	(i) **Semi**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810010	Anice verde	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810020	Grano nero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810030	Semi di sedano (Levistico)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810040	Semi di coriandolo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810050	Semi di cumino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810060	Semi di aneto	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

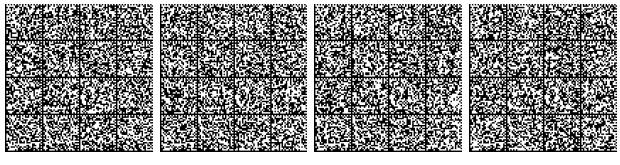

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0810070	Semi di finocchio	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810080	Semi di fieno greco	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810090	Noci moscate	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820000	(ii) **Frutta e bacche**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820010	Pimenti	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820030	Carvi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820040	Cardamomo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820050	Bacche di ginepro	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820060	Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820070	Baccelli di vaniglia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820080	Tamarindo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0820990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0830000	(iii) **Corteccia**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0830010	Cannella (Cassia)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0830990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840000	(iv) **Radici o rizomi**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840010	Liquirizia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840020	Zenzero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840030	Curcuma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0840040	Barbaforte o cren	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850000	(v) **Germogli**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850020	Capperi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860000	(vi) **Stigma del fiore**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860010	Zafferano	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870000	(vii) **Arillo**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870010	Macis	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900000	9. **PIANTE DA ZUCCHERO**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900010	Barbabietola da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1000000	10. **PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)		**0,02** (*)	**0,01** (*)
1010000	(i) **Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari**				0,05 (*)		0,05 (*)		

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
1011000	(a) *Suini*								
1011010	Carne								
1011020	Grasso privo di carne magra								
1011030	Fegato								
1011040	Reni								
1011050	Frattaglie commestibili								
1011990	Altri								
1012000	(b) *Bovini*								
1012010	Carne								
1012020	Grasso								
1012030	Fegato								
1012040	Reni								
1012050	Frattaglie commestibili								
1012990	Altri								
1013000	(c) *Ovini*								
1013010	Carne								
1013020	Grasso								
1013030	Fegato								
1013040	Reni								
1013050	Frattaglie commestibili								
1013990	Altri								

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
1014000	(d) *Caprini*								
1014010	Carne								
1014020	Grasso								
1014030	Fegato								
1014040	Reni								
1014050	Frattaglie commestibili								
1014990	Altri								
1015000	(e) *Cavalli, asini, muli e bardotti*	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015010	Carne	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015020	Grasso	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015030	Fegato	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015040	Reni	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015050	Frattaglie commestibili	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1016000	(f) *Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni*								
1016010	Carne								
1016020	Grasso								
1016030	Fegato								
1016040	Reni								
1016050	Frattaglie commestibili								

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in (etion) (F)	Metidation	Triforine
1016990	Altri								
1017000	(g) *Altri animali domestici (Conigli, canguri)*	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017010	Carne	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017020	Grasso	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017030	Fegato	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017040	Reni	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017050	Frattaglie commestibili	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1020000	(ii) **Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini**				0,05 (*)		0,01 (*)		
1020010	Bovini								
1020020	Ovini								
1020030	Caprini								
1020040	Equini								
1020990	Altri								
1030000	(iii) **Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti**				0,05 (*)		0,01 (*)		
1030010	Galli e galline								
1030020	Anatre	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1030030	Oche	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
1030040	Quaglie	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1030990	Altro	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1040000	(iv) **Miele (Pappa reale, polline)**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1050000	(v) **Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1060000	(vi) **Gasteropodi**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1070000	(vii) **Altri prodotti a base di animali terrestri**	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

(a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(F) = Liposolubile»

2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative a fomesafen, metabenztiazuron e tetradifon sono sostituite dalle seguenti:

«**Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (c)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0100000	1. **FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO**					
0110000	(i) **Agrumi**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)					
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)					
0110030	Limoni (Limone)					
0110040	Limette					
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)					
0110990	Altri					
0120000	(ii) **Frutta a guscio (con o senza guscio)**	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)
0120010	Mandorle					
0120020	Noci del Brasile					
0120030	Noci di anacardi					
0120040	Castagne e marroni					
0120050	Noci di cocco					
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)					
0120070	Noci del Queensland					
0120080	Noci di pecàn					
0120090	Pinoli					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (c)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0120100	Pistacchi					
0120110	Noci comuni					
0120990	Altri					
0130000	(iii) **Pomacee**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0130010	Mele (Mela selvatica)					
0130020	Pere (Nashi)					
0130030	Cotogne					
0130040	Nespole					
0130050	Nespole del Giappone					
0130990	Altro					
0140000	(iv) **Drupacee**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)
0140010	Albicocche				**0,01** (*)	
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)				0,25	
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)				**0,01** (*)	
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole)				**0,01** (*)	
0140990	Altri				**0,01** (*)	
0150000	**Bacche e piccola frutta**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)		**0,01** (*)
0151000	(a) *Uve da tavola e da vino*					
0151010	Uve da tavola				0,2	
0151020	Uve da vino				**0,01** (*)	

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (*)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenziazuron	Simazina	Tetradifon
0152000	(b) *Fragole*				**0,01** (*)	
0153000	(c) *Frutti di piante arbustive*				**0,01** (*)	
0153010	More di rovo					
0153020	More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro)					
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus))					
0153990	Altri					
0154000	(d) *Altra piccola frutta e bacche*					
0154010	Mirtilli (Mirtilli neri)				**0,01** (*)	
0154020	Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)				0,25	
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)				**0,01** (*)	
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)				**0,01** (*)	
0154050	Rose canine (cinorrodonti)				**0,01** (*)	
0154060	More di gelso (Bacche di corbezzolo)				**0,01** (*)	
0154070	Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))				**0,01** (*)	
0154080	Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)				**0,01** (*)	
0154990	Altri				**0,01** (*)	
0160000	**Frutta varia**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0161000	(a) *Buccia commestibile*					
0161010	Datteri					
0161020	Fichi					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (c)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0161030	Olive da tavola					
0161040	Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))					
0161050	Carambole (Bilimbi)					
0161060	Cachi					
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora))					
0161990	Altri					
0162000	(b) *Frutti piccoli con buccia non commestibile*					
0162010	Kiwi					
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)					
0162030	Passiflore					
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)					
0162050	Cainito					
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa))					
0162990	Altri					
0163000	(c) *Frutti grandi con buccia non commestibile*					
0163010	Avocadi					
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana)					
0163030	Manghi					
0163040	Papaie					
0163050	Melagrane					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (*)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0163060	Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)					
0163070	Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus))					
0163080	Ananas					
0163090	Frutti dell'albero del pane (Jack)					
0163100	Durian					
0163110	Annona (guanabana)					
0163990	Altri					
0200000	2. **ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI**					
0210000	(i) **Ortaggi a radice e tubero**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0211000	(a) *Patate*					
0212000	(b) *Ortaggi a radice e tubero tropicali*					
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)					
0212020	Patate dolci					
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)					
0212040	Maranta					
0212990	Altri					
0213000	(c) *Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero*					
0213010	Bietole rosse					
0213020	Carote					
0213030	Sedani-rapa					
0213040	Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (c)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0213050	Topinambur					
0213060	Pastinaca					
0213070	Prezzemolo a grossa radice					
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))					
0213090	Salsefrica (Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica))					
0213100	Rutabaga					
0213110	Rape					
0213990	Altri					
0220000	(ii) **Ortaggi a bulbo**	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)
0220010	Agli					
0220020	Cipolle (Cipolle argentate)					
0220030	Scalogni					
0220040	Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)					
0220990	Altri					
0230000	(iii) **Ortaggi a frutto**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0231000	(a) *Solanacee*					
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense))					
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)					
0231030	Melanzane (Pepini)					
0231040	Okra, gombo					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (*)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0231990	Altri					
0232000	(b) *Cucurbitacee (con buccia commestibile)*					
0232010	Cetrioli					
0232020	Cetriolini					
0232030	Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson))					
0232990	Altri					
0233000	(c) *Cucurbitacee (con buccia non commestibile)*					
0233010	Meloni (Kiwano)					
0233020	Zucche (Zucca invernale)					
0233030	Cocomeri					
0233990	Altri					
0234000	(d) *Mais dolce*					
0239000	(f) *Altri ortaggi a frutto*					
0240000	(iv) **Cavoli**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0241000	(a) *Cavoli a infiorescenza*					
0241010	Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori))					
0241020	Cavolfiori					
0241990	Altri					
0242000	(b) *Cavoli a testa*					
0242010	Cavoletti di Bruxelles					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (c)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)					
0242990	Altri					
0243000	(c) *Cavoli a foglia*					
0243010	Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai))					
0243020	Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio)					
0243990	Altri					
0244000	(d) *Cavoli rapa*					
0250000	**Ortaggi a foglia ed erbe fresche**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0251000	(a) *Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee*					
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)					
0251020	Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)					
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)					
0251040	Crescione					
0251050	Barbarea					
0251060	Rucola (Rucola selvatica)					
0251070	Senape nera					
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))					
0251990	Altri					
0252000	(b) *Spinaci e simili (foglie)*					
0252010	Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto)					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (*)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0252020	Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))					
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)					
0252990	Altri					
0253000	(c) *Foglie di vite*					
0254000	(d) *Crescione acquatico*					
0255000	(e) *Cicoria Witloof*					
0256000	(f) *Erbe fresche*					
0256010	Cerfoglio					
0256020	Erba cipollina					
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)					
0256040	Prezzemolo					
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)					
0256060	Rosmarino					
0256070	Timo (Maggiorana, origano)					
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)					
0256090	Foglie di alloro (lauro)					
0256100	Dragoncello (Issopo)					
0256990	Altri (Fiori commestibili)					
0260000	**Legumi (freschi)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago)					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (c)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)					
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce))					
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)					
0260050	Lenticchie					
0260990	Altri					
0270000	**Ortaggi a stelo (freschi)**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0270010	Asparagi					
0270020	Cardi					
0270030	Sedani					
0270040	Finocchi					
0270050	Carciofi					
0270060	Porri					
0270070	Rabarbaro					
0270080	Germogli di bambù					
0270090	Cuori di palma					
0270990	Altri					
0280000	(viii) **Funghi**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0280010	Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)					
0280020	Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)					
0280990	Altri					
0290000	(ix) **Alghe marine**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)

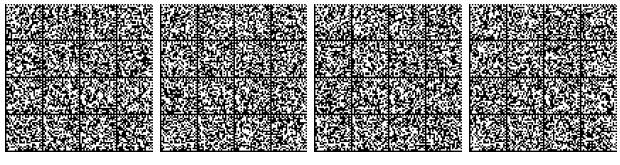

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (*)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenziazuron	Simazina	Tetradifon
0300000	3. **LEGUMI DA GRANELLA**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))					
0300020	Lenticchie					
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia)					
0300040	Lupini					
0300990	Altri					
0400000	4. **SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI**					
0401000	(i) **Semi oleaginosi**	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
0401010	Semi di lino					
0401020	Semi di arachide					
0401030	Semi di papavero					
0401040	Semi di sesamo					
0401050	Semi di girasole					
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)					
0401070	Semi di soia					
0401080	Semi di senape					
0401090	Semi di cotone					
0401100	Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)					
0401110	Semi di cartamo					
0401120	Semi di borragine					
0401130	Semi di camelina					

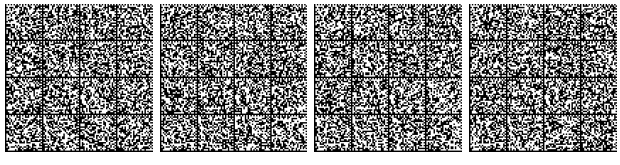

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (c)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0401140	Semi di canapa					
0401150	Semi di ricino					
0401990	Altri					
0402000	(ii) **Frutti oleaginosi**					
0402010	Olive da olio	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
0402030	Frutti di palma	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
0402040	Capoc	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)
0402990	Altri	**0,02** (*)	**0,02** (*)	**0,02** (*)	0,05 (*)	**0,02** (*)
0500000	5. **CEREALI**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0500010	Orzo					
0500020	Grano saraceno (Amaranto, quinoa)					
0500030	Mais					
0500040	Miglio (Panico, tef)					
0500050	Avena					
0500060	Riso					
0500070	Segale					
0500080	Sorgo					
0500090	Frumento (Spelta, triticale)					
0500990	Altri					
0600000	6. **TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO**	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (*)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0610000	(i) **Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)**					
0620000	(ii) **Chicchi di caffè**					
0630000	(iii) **Infusioni di erbe (essiccate)**					
0631000	(a) *Fiori*					
0631010	Fiori di camomilla					
0631020	Fiori di ibisco					
0631030	Petali di rosa					
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))					
0631050	Tiglio					
0631990	Altri					
0632000	(b) *Foglie*					
0632010	Foglie di fragola					
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)					
0632030	Mate					
0632990	Altri					
0633000	(c) *Radici*					
0633010	Radici di valeriana					
0633020	Radici di ginseng					
0633990	Altri					
0639000	(d) *Altre infusi di erbe*					
0640000	(iv) **Cacao (semi fermentati)**					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (c)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0650000	(v) **Carruba**					
0700000	7. **LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)
0800000	8. **SPEZIE**	0,05 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810000	(i) **Semi**					
0810010	Anice verde					
0810020	Grano nero					
0810030	Semi di sedano (Levistico)					
0810040	Semi di coriandolo					
0810050	Semi di cumino					
0810060	Semi di aneto					
0810070	Semi di finocchio					
0810080	Semi di fieno greco					
0810090	Noci moscate					
0810990	Altri					
0820000	(ii) **Frutta e bacche**					
0820010	Pimenti					
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)					
0820030	Carvi					
0820040	Cardamomo					
0820050	Bacche di ginepro					
0820060	Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (*)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenziazuron	Simazina	Tetradifon
0820070	Baccelli di vaniglia					
0820080	Tamarindo					
0820990	Altri					
0830000	(iii) **Corteccia**					
0830010	Cannella (Cassia)					
0830990	Altri					
0840000	(iv) **Radici o rizomi**					
0840010	Liquirizia					
0840020	Zenzero					
0840030	Curcuma					
0840040	Barbaforte o cren					
0840990	Altri					
0850000	(v) **Germogli**					
0850010	Chiodi di garofano					
0850020	Capperi					
0850990	Altri					
0860000	(vi) **Stigma del fiore**					
0860010	Zafferano					
0860990	Altri					
0870000	(vii) **Arillo**					
0870010	Macis					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (c)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
0870990	Altri					
0900000	9. **PIANTE DA ZUCCHERO**	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)
0900010	Barbabietola da zucchero					
0900020	Canna da zucchero					
0900030	Radici di cicoria					
0900990	Altri					
1000000	10. **PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI**	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)
1010000	(i) **Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari**					
1011000	(a) *Suini*					
1011010	Carne					
1011020	Grasso privo di carne magra					
1011030	Fegato					
1011040	Reni					
1011050	Frattaglie commestibili					
1011990	Altri					
1012000	(b) *Bovini*					
1012010	Carne					
1012020	Grasso					
1012030	Fegato					
1012040	Reni					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (*)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
1012050	Frattaglie commestibili					
1012990	Altri					
1013000	(c) *Ovini*					
1013010	Carne					
1013020	Grasso					
1013030	Fegato					
1013040	Reni					
1013050	Frattaglie commestibili					
1013990	Altri					
1014000	(d) *Caprini*					
1014010	Carne					
1014020	Grasso					
1014030	Fegato					
1014040	Reni					
1014050	Frattaglie commestibili					
1014990	Altri					
1015000	(e) *Cavalli, asini, muli e bardotti*					
1015010	Carne					
1015020	Grasso					
1015030	Fegato					
1015040	Reni					

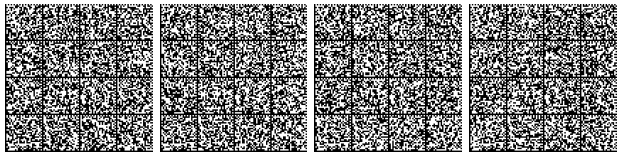

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (c)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
1015050	Frattaglie commestibili					
1015990	Altri					
1016000	(f) *Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni*					
1016010	Carne					
1016020	Grasso					
1016030	Fegato					
1016040	Reni					
1016050	Frattaglie commestibili					
1016990	Altri					
1017000	(g) *Altri animali domestici (Conigli, canguri)*					
1017010	Carne					
1017020	Grasso					
1017030	Fegato					
1017040	Reni					
1017050	Frattaglie commestibili					
1017990	Altri					
1020000	(ii) **Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini**					
1020010	Bovini					
1020020	Ovini					
1020030	Caprini					

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (*)	EPTC (etil-dipropiltiocarbammato)	Fomesafen	Metabenztiazuron	Simazina	Tetradifon
1020040	Equini					
1020990	Altri					
1030000	(iii) **Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti**					
1030010	Galli e galline					
1030020	Anatre					
1030030	Oche					
1030040	Quaglie					
1030990	Altro					
1040000	(iv) **Miele (Pappa reale, polline)**					
1050000	(v) **Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)**					
1060000	(vi) **Gasteropodi**					
1070000	(vii) **Altri prodotti a base di animali terrestri**					

(a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

3) nell'allegato III, parte B, le colonne relative a aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazina e triforine sono sostituite dalle seguenti:

«**Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0130040	Nespole	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	**0,03**	**0,01** (*)
0130050	Nespole del Giappone	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,03**	**0,01** (*)
0154050	Rose canine (cinorrodonti)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0154060	More di gelso (Bacche di corbezzolo)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0154070	Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0154080	Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0161050	Carambole (Bilimbi)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0161060	Cachi	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora))	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0162050	Cainito	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa))	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0163060	Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0163070	Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus))	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0163090	Frutti dell'albero del pane (Jack)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0163100	Durian	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0163110	Annona (guanabana)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0212040	Maranta	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0251050	Barbarea	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0251070	Senape nera	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0252020	Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0253000	(c) *Foglie di vite*	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0256060	Rosmarino	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0256070	Timo (Maggiorana, origano)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0256100	Dragoncello (Issopo)	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0270080	Germogli di bambù	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0270090	Cuori di palma	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0290000	(ix) **Alghe marine**	**0,02** (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02	**0,01** (*)
0401110	Semi di cartamo	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	**0,02** (*)
0401120	Semi di borragine	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	**0,02** (*)
0401130	Semi di camelina	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	**0,02** (*)

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0401150	Semi di ricino	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	**0,02** (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	**0,02** (*)
0402030	Frutti di palma	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	**0,02** (*)
0402040	Capoc	0,05 (*)	**0,02** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,02** (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	**0,02** (*)
0620000	(ii) **Chicchi di caffè**	0,1	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0630000	(iii) **Infusioni di erbe (essiccate)**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0631000	(a) *Fiori*	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0631010	Fiori di camomilla	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0631020	Fiori di ibisco	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0631030	Petali di rosa	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0631050	Tiglio	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0631990	Altri	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0632000	(b) *Foglie*	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0632010	Foglie di fragola	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0632030	Mate	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0632990	Altri	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0633000	(c) *Radici*	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0633010	Radici di valeriana	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0633020	Radici di ginseng	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0633990	Altri	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	**0,1** (*)	**0,05** (*)
0639000	(d) *Altre infusi di erbe*	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0640000	(iv) **Cacao (semi fermentati)**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0650000	(v) **Carruba**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0800000	8. **SPEZIE**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)			**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0810000	(i) **Semi**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	1	3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0810010	Anice verde	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	1	3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0810020	Grano nero	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	1	3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0810030	Semi di sedano (Levistico)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	1	3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0810040	Semi di coriandolo	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	1	3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0810050	Semi di cumino	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	1	3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0810060	Semi di aneto	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	1	3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0810070	Semi di finocchio	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	1	3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0810080	Semi di fieno greco	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	1	3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0810090	Noci moscate	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	1	3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0810990	Altri	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	1	3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0820000	(ii) **Frutta e bacche**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	5	5	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0820010	Pimenti	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	5	5	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	5	5	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0820030	Carvi	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	5	5	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0820040	Cardamomo	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	5	5	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0820050	Bacche di ginepro	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	5	5	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0820060	Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	5	5	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0820070	Baccelli di vaniglia	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	5	5	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0820080	Tamarindo	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	5	5	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0820990	Altri	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	5	5	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0830000	(iii) **Corteccia**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0830010	Cannella (Cassia)	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0830990	Altri	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0840000	(iv) **Radici o rizomi**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,5	0,3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,5	0,3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,5	0,3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,5	0,3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0840040	Barbaforte o cren	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,5	0,3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0840990	Altri	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,5	0,3	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0850000	(v) **Germogli**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0850010	Chiodi di garofano	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0850020	Capperi	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0850990	Altri	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0860000	(vi) **Stigma del fiore**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0860010	Zafferano	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0860990	Altri	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
0870000	(vii) **Arillo**	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0870010	Macis	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0870990	Altri	0,05 (*)	**0,05** (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)	**0,05** (*)	0,1 (*)	**0,05** (*)
0900000	9. **PIANTE DA ZUCCHERO**		**0,01** (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0900010	Barbabietola da zucchero	0,05	**0,01** (*)	0,02 (*)	**0,05** (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0900020	Canna da zucchero	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0900030	Radici di cicoria	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
0900990	Altri	0,02 (*)	**0,01** (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1015000	(e) *Cavalli, asini, muli e bardotti*	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1015010	Carne	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1015020	Grasso	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1015030	Fegato	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1015040	Reni	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1015050	Frattaglie commestibili	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1015990	Altri	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1017000	(g) *Altri animali domestici (Conigli, canguri)*	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1017010	Carne	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1017020	Grasso	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1017030	Fegato	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1017040	Reni	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1017050	Frattaglie commestibili	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa in aldicarb)	Bromopropilato (F)	Clorfenvinfos (F)	alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan) (F)	Etion	ossigenato, i loro sulfossidi e sulfoni, espressi in fention) (F)	Metidation	Triforine
1017990	Altri	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1030020	Anatre	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1030030	Oche	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1030040	Quaglie	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1030990	Altro	0,01 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	**0,01** (*)
1040000	(iv) **Miele (Pappa reale, polline)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1050000	(v) **Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1060000	(vi) **Gasteropodi**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)
1070000	(vii) **Altri prodotti a base di animali terrestri**	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	0,01 (*)	**0,01** (*)	**0,01** (*)	**0,02** (*)	**0,01** (*)

(a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F) = Liposolubile»

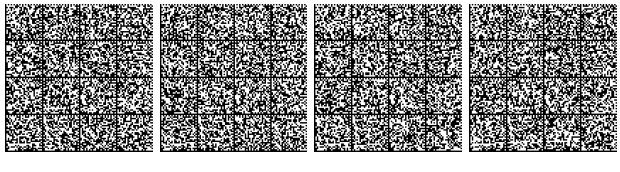

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 311/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2011

che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ([1]), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale ad valorem supplementare del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1º maggio 2005. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dal CDSOA all'Unione europea in tale periodo.

(2) I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell'anno più recente per cui sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell'esercizio finanziario 2010 (dal 1º ottobre 2009 al 30 settembre 2010). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all'Unione europea ammonta a 9,96 milioni di USD.

(3) Dato che l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, conseguentemente, della sospensione è diminuita, occorre dapprima sopprimere dall'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 i 19 prodotti figuranti nell'allegato II di tale regolamento che sono stati aggiunti all'elenco dell'allegato I nel 2010. In seguito, vanno soppressi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 undici prodotti figuranti in tale allegato, seguendo l'ordine dell'elenco.

(4) L'effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem del 15 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti elencati nell'allegato I modificato rappresenta, in un anno, un valore commerciale che non supera i 9,96 milioni di USD.

(5) Per evitare ritardi nello sdoganamento delle merci eliminate dal campo d'applicazione del dazio doganale supplementare ad valorem del 15 %, il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

([1]) GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

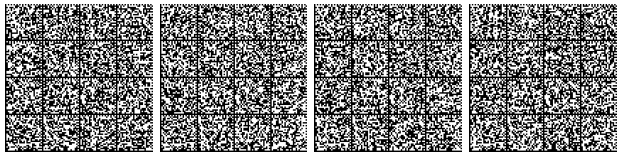

ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio [2].

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

_____

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.»

REGOLAMENTO (UE) N. 312/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Un articolo (detto «trasmettitore ultrasonico») che consiste in un elemento piezoelettrico discoidale di ceramica cui è abbinata una membrana metallica dotata di un cono a orientamento radiale. L'insieme è fissato su una piastra che funge da base ed è inserito in un alloggiamento di plastica dotato di connettori. La corrente alternata fa oscillare l'elemento piezoelettrico, generando ultrasuoni, impercettibili per l'orecchio umano, che sono diffusi via etere. L'articolo converte quindi i segnali elettrici in ultrasuoni. L'articolo è impiegato a diversi fini, tra i quali le misurazioni a distanza negli ausili al parcheggio, il controllo dello spazio nei sistemi di antifurto per automobili e la misurazione del livello del liquido in taluni prodotti.	8548 90 90	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8548, 8548 90 e 8548 90 90. Poiché l'articolo non può essere considerato parte di un apparecchio specifico di cui alla sezione XVI, si esclude la classificazione in virtù della nota 2 della sezione XVI. Poiché l'articolo non può essere considerato parte di un apparecchio specifico di cui al capitolo 90, si esclude altresì la classificazione in virtù della nota 2 del capitolo 90. L'articolo è una parte elettrica di strumenti o apparecchi, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85. L'articolo va pertanto classificato con il codice NC 8548 90 90.
2. Un articolo (detto «ricevitore ultrasonico») che consiste in un elemento piezoelettrico discoidale di ceramica cui è abbinata una membrana metallica dotata di un cono a orientamento radiale. L'insieme è fissato su una piastra che funge da base ed è inserito in un alloggiamento di plastica dotato di connettori. Gli ultrasuoni impercettibili all'orecchio umano fanno oscillare l'elemento piezoelettrico che converte le onde in impulsi elettrici. L'articolo è impiegato a diversi fini, tra i quali le misurazioni a distanza negli ausili al parcheggio, il controllo dello spazio nei sistemi di antifurto per automobili e la misurazione del livello del liquido in taluni prodotti.	8548 90 90	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8548, 8548 90 e 8548 90 90. Poiché l'articolo non può essere considerato parte di uno strumento o apparecchio specifico di cui alla sezione XVI, si esclude la classificazione in virtù della nota 2 della sezione XVI. Poiché l'articolo non può essere considerato parte di un apparecchio specifico di cui al capitolo 90, si esclude altresì la classificazione in virtù della nota 2 del capitolo 90. L'articolo è una parte elettrica di macchinari o apparecchi, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85. L'articolo va pertanto classificato con il codice NC 8548 90 90.

REGOLAMENTO (UE) N. 313/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni, e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Un mobile (detto «mobile TV») dalle dimensioni approssimative pari a 80 × 40 × 45 cm. Il prodotto consiste in un piano e due ripiani di vetro temperato trasparente e quattro gambe cilindriche metalliche dalle dimensioni approssimative pari a 45 × 5 cm. Il carico massimo tollerato dal prodotto è pari a 80 kg. I componenti di metallo e di vetro sono rispettivamente pari al 47 % e al 44 % del valore complessivo del prodotto. (*) Cfr. immagine.	9403 20 80	La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9403, 9403 20 e 9403 20 80. I tavoli e i mobili analoghi composti da materiali diversi sono classificati secondo il materiale con il quale è prodotto il supporto (gambe e intelaiatura), a meno che, in applicazione della norma generale per l'interpretazione 3(b), il materiale componente del piano conferisca al tavolo il suo carattere essenziale, per esempio per il suo maggior valore (cfr. anche le note esplicative della NC alla voce 9403). La classificazione con il codice NC 9403 89 00 in quanto mobili di altre materie (vetro) è pertanto esclusa, poiché il piano di vetro, di valore inferiore al supporto metallico, non conferisce al prodotto il suo carattere precipuo. Di conseguenza il prodotto deve essere classificato secondo il materiale con il quale è prodotto il supporto. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9403 20 80 fra gli altri mobili di metallo.

(*) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.

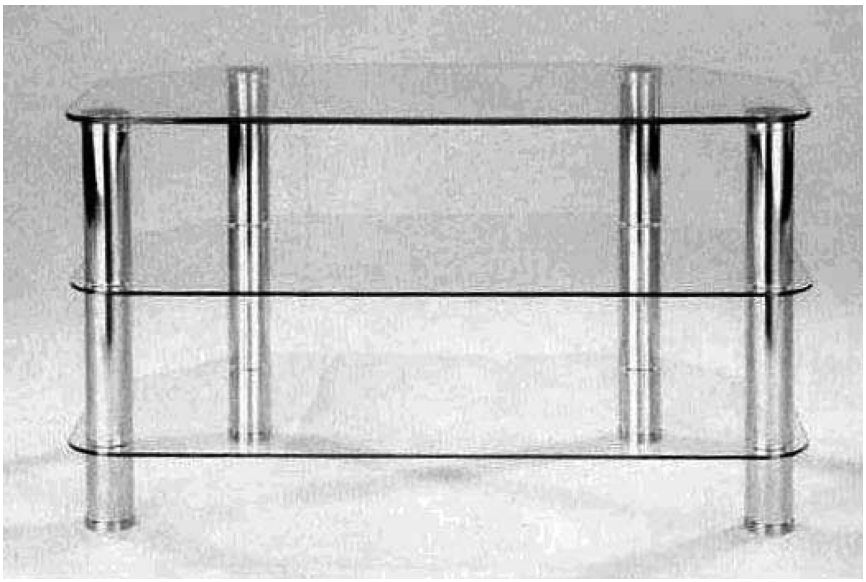

REGOLAMENTO (UE) N. 314/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da specifiche disposizioni dell'Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell'applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
Un apparecchio dalle dimensioni di circa 26 × 8 × 11 cm denominato «termocamera ad infrarossi», destinato alla cattura di immagini di radiazioni infrarosse grazie ad un microbolometro. L'apparecchio permette di visualizzare le immagini in più colori, ognuno dei quali rappresenta una diversa temperatura. L'apparecchio comprende: — un obiettivo estraibile, — un microbolometro dalla risoluzione di 160 × 120 pixel in grado di misurare temperature comprese tra i – 20 °C e i 250 °C, — un display a colori a cristalli liquidi (LCD) dalla risoluzione di 320 × 240 pixel e largo, in diagonale, circa 7 cm (2,5 pollici), — una memoria in grado di immagazzinare fino a 200 immagini in formato JPEG. Il microbolometro, un sensore termico usato nella termocamera come rilevatore, procura immagini da 19 200 pixel, ognuno dei quali è la risultante di una diversa temperatura rilevata. La visualizzazione delle immagini in più colori permette di distinguere le diverse temperature rilevate. La scala verticale mostra la temperatura ai due estremi di un determinato intervallo e il corrispondente spettro cromatico. L'apparecchio è inoltre in grado di misurare la temperatura di un punto specifico e di mostrarne i risultati su una scala termica. L'apparecchio è usato ai fini della manutenzione preventiva per rilevare difetti di costruzione, di isolamento o perdite di calore.	9025 19 20	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9025, 9025 19 e 9025 19 20. L'apparecchio è in grado di misurare la temperatura e di esprimere i valori misurati sotto forma di cifre, funzione che rientra nella voce 9025. Ne è pertanto esclusa la classificazione sotto la voce 8525 quale apparecchio fotografico (cfr. anche le note esplicative della NC relative alla voce 8525). Poiché l'apparecchio non è concepito per misurare o controllare quantità di calore ma per rilevare il livello di radiazioni infrarosse (misurazione della temperatura), ne è esclusa la classificazione sotto la voce 9027. Il prodotto deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 9025 19 20 come termometro.

REGOLAMENTO (UE) N. 315/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda eventuali suddivisioni della stessa, in vista dell'applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Macchina elettromeccanica (denominata «piattaforma vibrante»), composta da una piattaforma d'acciaio e da una colonna centrale dotata di impugnatura e pannello di controllo. La macchina misura circa 80 × 80 × 120 cm e pesa 34 kg. Il pannello di controllo è dotato di una tastiera e di tasti che consentono di avviare, ripetere o interrompere i programmi di allenamento preimpostati. La piattaforma è azionata da un motore che la fa oscillare lateralmente rispetto alla colonna centrale, riproducendo movimenti simili a quelli della marcia veloce. Il moto oscillatorio si trasmette ai piedi (e risale poi lungo la muscolatura) della persona sulla piattaforma a una frequenza compresa tra 30 e 50 Hz. La macchina, che agisce da stimolatore della contrazione muscolare, è utilizzata, ad esempio, per trattamenti medici, fisioterapici o di benessere.	8479 89 97	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8479, 8479 89 e 8479 89 97. È esclusa la classificazione nella voce 9019 come apparecchio di meccanoterapia in quanto la macchina non è utilizzata per trattamenti articolari o muscolari eseguiti sotto controllo medico [Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9019, (I)]. È altresì esclusa la classificazione nella voce 9019 come apparecchio per massaggio in quanto la funzione principale della macchina è quella di stimolare tutti i muscoli del corpo in modo da provocarne la contrazione naturale. [Cfr. che le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9019, (II)]. È esclusa la classificazione nella voce 9506 come oggetto o attrezzo per l'educazione fisica in quanto la macchina non è destinata all'esercizio fisico. [Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9506]. Poiché produce una stimolazione muscolare con mezzi meccanici, la macchina deve essere classificata nel codice NC 8479 89 97 in quanto macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove.

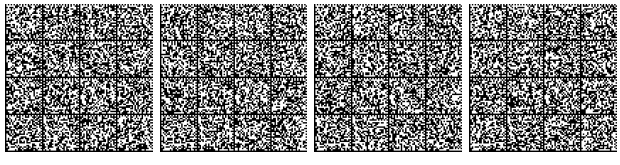

REGOLAMENTO (UE) N. 316/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da specifiche disposizioni dell'Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell'applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Veicolo usato del tipo «pick-up», con piano di carico estensibile, destinato al trasporto di persone e merci (denominato «veicolo polifunzionale»), con motore diesel di cilindrata di 3 200 cm^3, cambio automatico, quattro ruote motrici (4 × 4) e distanza interassi di 320 cm. Esso è costituito da: — un abitacolo a quattro porte dotato di due file di sedili per 5 persone compreso il conducente. L'abitacolo ha finiture d'interno lussuose, con sedili in pelle regolabili elettricamente e cinture di sicurezza a tre punti dietro il sedile del conducente, finestrini elettrici e aria condizionata. È dotato di radio, sistema di radionavigazione e lettore CD/DVD, — un piano di carico aperto lungo internamente 156 cm. Le sponde laterali e la sponda posteriore del piano di carico hanno un'altezza di 50 cm. Le sponde sono dotate di fermi per fissare il carico. La lunghezza del piano di carico può essere estesa a 206 cm aprendo la sponda posteriore e montando un elemento a forma di barriera.	8703 33 90	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8703, 8703 33 e 8703 33 90. È esclusa la classificazione nella voce 8704 come veicolo per il trasporto di merci in quanto l'uso previsto, come appare dall'insieme delle sue caratteristiche obiettive e dall'aspetto generale, è quello di veicolo costruito principalmente per il trasporto di persone. La lunghezza massima interna, al suolo, della parte adibita al trasporto di merci è limitata dalle sponde laterali e da quella posteriore quando è chiusa. (Si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8703 e le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla stessa voce). Il veicolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8703 33 90 come un autoveicolo usato costruito principalmente per il trasporto di persone.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 317/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2011

recante la centoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 *bis*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 23 marzo 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

([1]) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 all'elenco «Persone fisiche» è aggiunta la voce seguente:

«Ibrahim Hassan Tali **Al-Asiri** [alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan TalìA 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah]. Indirizzo: Yemen. Data di nascita: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: F654645 (passaporto saudita rilasciato il 30.4.2005, scaduto il 7.3.2010, data di rilascio secondo il calendario Hijri: 24.6.1426, data di scadenza secondo il calendario Hijri: 21.3.1431). Numero di identificazione nazionale: 1028745097 (numero di identificazione civile saudita). Altre informazioni: a) elemento operativo e principale costruttore di bombe di Al-Qaeda nella Penisola arabica; b) a quanto risulta, a marzo 2011 viveva in clandestinità nello Yemen; c) ricercato dall'Arabia Saudita; d) è stato diramato un "Orange Notice" di INTERPOL (dossier #2009/52/OS/CCC, #81) nei suoi confronti; e) associato a Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi e Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 24.3.2011.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 318/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ([2]), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	61,9
	JO	68,6
	MA	52,9
	TN	106,6
	TR	79,8
	ZZ	74,0
0707 00 05	EG	158,2
	TR	141,6
	ZZ	149,9
0709 90 70	MA	38,2
	TR	121,7
	ZA	28,9
	ZZ	62,9
0805 10 20	EG	53,3
	IL	76,5
	MA	52,7
	TN	50,9
	TR	69,5
	ZZ	60,6
0805 50 10	TR	47,7
	ZZ	47,7
0808 10 80	AR	81,5
	BR	80,8
	CA	87,6
	CL	92,6
	CN	85,4
	MK	45,6
	US	130,8
	UY	70,6
	ZA	90,1
	ZZ	85,0
0808 20 50	AR	85,2
	CL	148,7
	CN	58,5
	US	79,9
	ZA	97,9
	ZZ	94,0

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 319/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ([2]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ([3]). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 299/2011 della Commissione ([4]).

(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
([3]) GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.
([4]) GU L 80 del 26.3.2011, pag. 11.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 1º aprile 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	49,59	0,00
1701 11 90 (1)	49,59	0,03
1701 12 10 (1)	49,59	0,00
1701 12 90 (1)	49,59	0,00
1701 91 00 (2)	49,96	2,48
1701 99 10 (2)	49,96	0,00
1701 99 90 (2)	49,96	0,00
1702 90 95 (3)	0,50	0,22

(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 320/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2011

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1º aprile 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1º aprile 2011, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1º aprile 2011, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 1º aprile 2011

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (1) (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)	0,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

(1) Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

— 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

17.3.2011-30.3.2011

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero (1)	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità (2)	Frumento duro di bassa qualità (3)	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	241,33	189,21	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	273,35	263,35	243,35	169,86
Premio sul Golfo	113,30	14,64	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	—	—	—	—	—	—

(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam: 18,39 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam: — EUR/t

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 321/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1º aprile 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ([1]), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/8/UE della Commissione ([2]) ha modificato la direttiva 2002/72/CE ([3]) relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari inserendovi restrizioni dell'uso del bisfenolo A [2,2-bis(4-idrossifenil)propano] nei biberon di policarbonato.

(2) Il 1º maggio 2011 la direttiva 2002/72/CE sarà sostituita dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ([4]).

(3) Il regolamento (UE) n. 10/2011 non contempla le restrizioni relative al bisfenolo A inserite nella direttiva 2002/72/CE dalla direttiva 2011/8/UE.

(4) Il regolamento (UE) n. 10/2011 deve quindi essere modificato per comprendere le restrizioni d'uso del bisfenolo A.

([1]) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
([2]) GU L 26 del 29.1.2011, pag. 11.
([3]) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.
([4]) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

(5) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 10/2011, la voce riguardante la sostanza numero 151, denominata «2,2-bis(4-idrossifenil)propano» è inserito il testo seguente:

«Da non utilizzare per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti (*) (**).

(*) La definizione di lattanti è quella indicata nell'articolo 2 della direttiva 2006/141/CE.
(**) La restrizione è applicabile a partire dal 1º maggio 2011 per quanto concerne la fabbricazione e a partire dal 1º luglio 2011 per quanto concerne l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 1º maggio 2011 per vietare la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non conformi al presente regolamento.

Esso si applica a partire dal 1º giugno 2011 per vietare l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione di materiali e oggetti di materia plastica non conformi al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 322/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2011

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE [2], fissa i contingenti per il 2011.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
[2] GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	1/T&Q
Stato membro	Francia
Stock	ANF/8C3411
Specie	Rana pescatrice (*Lophiidae*)
Zona	VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1
Data	13 gennaio 2011

REGOLAMENTO (UE) N. 323/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2011

recante divieto di pesca degli squali di profondità nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e IX per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde [2], fissa i contingenti per il 2011 e il 2012.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
[2] GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	2/DSS
Stato membro	Francia
Stock	DWS/56789-
Specie	Squali di profondità
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX
Data	13 gennaio 2011

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 324/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1º aprile 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ([2]), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	61,9
	JO	68,6
	MA	51,3
	TN	97,4
	TR	81,6
	ZZ	72,2
0707 00 05	EG	158,2
	TR	138,5
	ZZ	148,4
0709 90 70	MA	38,5
	TR	107,6
	ZA	28,9
	ZZ	58,3
0805 10 20	EG	60,0
	IL	79,6
	MA	53,3
	TN	54,3
	TR	74,8
	US	49,1
	ZZ	61,9
0805 50 10	TR	51,0
	ZZ	51,0
0808 10 80	AR	80,3
	BR	81,6
	CA	87,6
	CL	89,3
	CN	104,7
	MK	50,2
	US	122,6
	UY	70,6
	ZA	77,7
	ZZ	85,0
0808 20 50	AR	89,1
	CL	88,3
	CN	64,2
	ZA	99,1
	ZZ	85,2

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 325/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ([2]), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	61,9
	JO	68,6
	MA	51,0
	TN	102,0
	TR	84,7
	ZZ	73,6
0707 00 05	EG	158,2
	TR	144,9
	ZZ	151,6
0709 90 70	MA	37,5
	TR	115,1
	ZA	28,9
	ZZ	60,5
0805 10 20	EG	61,7
	IL	75,9
	MA	54,3
	TN	48,7
	TR	74,2
	US	49,1
	ZZ	60,7
0805 50 10	TR	56,6
	ZZ	56,6
0808 10 80	AR	85,6
	BR	80,5
	CA	87,6
	CL	95,0
	CN	119,0
	MK	50,2
	US	131,1
	UY	70,6
	ZA	83,7
	ZZ	89,3
0808 20 50	AR	84,8
	CL	110,4
	CN	85,8
	ZA	92,1
	ZZ	93,3

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 326/2011 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ([2]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ([3]). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 319/2011 della Commissione ([4]).

(2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
([3]) GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.
([4]) GU L 86 dell'1.4.2011, pag. 67.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 5 aprile 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	51,50	0,00
1701 11 90 (1)	51,50	0,00
1701 12 10 (1)	51,50	0,00
1701 12 90 (1)	51,50	0,00
1701 91 00 (2)	49,96	2,48
1701 99 10 (2)	49,96	0,00
1701 99 90 (2)	49,96	0,00
1702 90 95 (3)	0,50	0,22

(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 168,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([2]),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([3]),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Ne consegue che un livello elevato di protezione della salute umana deve essere garantito anche nel caso in cui l'Unione adotti atti a norma di altre disposizioni del trattato.

(2) L'articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica appropriata dato che la maggior parte delle disposizioni della presente direttiva hanno lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno e la libera circolazione di merci, persone e servizi. Dal momento che sono soddisfatte le condizioni per il ricorso, quale base giuridica, all'articolo 114 TFUE, la normativa dell'Unione deve basarsi su questa base giuridica anche nel caso in cui la protezione della sanità pubblica sia un elemento determinante delle scelte operate. A questo proposito, l'articolo 114, paragrafo 3 TFUE dispone esplicitamente che, nel realizzare l'armonizzazione, sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

(3) I sistemi sanitari nell'Unione sono un elemento centrale dei livelli elevati di protezione sociale dell'Unione e contribuiscono alla coesione e alla giustizia sociali e allo sviluppo sostenibile. Essi fanno parte dell'ampia gamma di servizi di interesse generale.

(4) Nonostante la possibilità per i pazienti di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri sono comunque tenuti sul loro territorio a prestare ai cittadini un'assistenza sanitaria sicura, di qualità elevata, efficiente e quantitativamente adeguata. Inoltre, il recepimento della presente direttiva nella legislazione nazionale e la sua applicazione non dovrebbero condurre a una situazione in cui i pazienti siano incoraggiati a ricevere le cure fuori dal loro Stato membro di affiliazione.

(5) Come riconosciuto dal Consiglio nelle conclusioni dell'1 e 2 giugno 2006 sui «valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea» ([4]) («le conclusioni del Consiglio»), esiste una serie di principi operativi condivisi dai sistemi sanitari di tutta l'Unione. Questi principi operativi sono necessari per garantire che i pazienti abbiano fiducia nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, condizione indispensabile per realizzare la mobilità dei pazienti e conseguire un elevato livello di protezione della salute. Nella stessa dichiarazione, il Consiglio ha riconosciuto che le modalità pratiche in cui detti valori e principi si concretizzano presentano sensibili differenze da uno Stato membro all'altro. Deve in particolare restare nel contesto nazionale l'adozione delle decisioni sull'offerta di assistenza sanitaria cui i cittadini hanno diritto e i meccanismi tramite i quali essa è finanziata e prestata, ad esempio la decisione per stabilire in che misura sia opportuno lasciare la gestione dei sistemi sanitari esposta ai meccanismi di mercato e alle pressioni concorrenziali.

(6) Come sancito in varie occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia»), pur riconoscendone la natura specifica, tutti i tipi di cure sanitarie rientrano nell'ambito di applicazione del TFUE.

([1]) GU C 175 del 28.7.2009, pag. 116.
([2]) GU C 120 del 28.5.2009, pag. 65.
([3]) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 368), posizione del Consiglio in prima lettura del 13 settembre 2010 (GU C 275 E del 12.10.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2011.

([4]) GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1.

(7) La presente direttiva rispetta e non pregiudica la facoltà di ciascuno Stato membro di decidere il tipo di assistenza sanitaria ritenuta opportuna. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata in modo tale da compromettere le scelte etiche fondamentali degli Stati membri.

(8) La Corte di giustizia si è già pronunciata su alcuni aspetti dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare sul rimborso delle cure sanitarie prestate in uno Stato membro diverso da quello in cui è residente il destinatario delle cure. La presente direttiva ha la finalità di pervenire a una più generale, nonché efficace, applicazione dei principi elaborati dalla Corte di giustizia attraverso singole pronunce.

(9) Nelle conclusioni del Consiglio, quest'ultimo ha riconosciuto la particolare rilevanza di un'iniziativa sulle cure sanitarie transfrontaliere che offra ai cittadini dell'Unione chiarezza sui loro diritti allorché si spostano da uno Stato membro all'altro, per assicurare la certezza del diritto.

(10) La presente direttiva mira a istituire norme volte ad agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità nell'Unione e a garantire la mobilità dei pazienti conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri riguardanti la definizione delle prestazioni sociali di carattere sanitario, l'organizzazione e la prestazione di cure sanitarie, dell'assistenza medica e delle prestazioni di sicurezza sociale, in particolare di quelle per malattia.

(11) La presente direttiva si dovrebbe applicare ai singoli pazienti che decidono di ricorrere all'assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione. Come confermato dalla Corte di giustizia, né la sua natura particolare né la modalità della sua organizzazione o del suo finanziamento esclude l'assistenza sanitaria dall'ambito di applicazione del principio fondamentale della libera prestazione dei servizi. Tuttavia, lo Stato membro di affiliazione può scegliere di limitare il rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera per motivi connessi alla qualità e alla sicurezza dell'assistenza sanitaria prestata, quando ciò possa essere giustificato da un motivo imperativo di interesse generale relativo alla sanità pubblica. Lo Stato membro di affiliazione può anche disporre ulteriori misure fondate su motivi diversi quando ciò possa essere giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. In effetti, la Corte di giustizia ha statuito che la sanità pubblica rientra nei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare restrizioni alla libertà di circolazione prevista dai trattati.

(12) La nozione di «motivi imperativi di interesse generale» cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 49 e 56 TFUE, e potrebbe continuare ad evolvere. La Corte di giustizia ha più volte statuito che i motivi imperativi di interesse generale possono giustificare un ostacolo alla libera prestazione di servizi, quali le esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. La Corte di giustizia ha altresì riconosciuto che anche l'obiettivo di mantenere, per motivi di sanità pubblica, un servizio medico-ospedaliero equilibrato ed accessibile può rientrare in una delle deroghe di cui all'articolo 52 TFUE, nella misura in cui contribuisce al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute. La Corte di giustizia ha altresì affermato che tale disposizione del TFUE consente agli Stati membri di limitare la libertà di prestare servizi medico-ospedalieri nella misura in cui il mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche sul territorio nazionale è fondamentale per la sanità pubblica.

(13) Naturalmente, l'obbligo di rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera dovrebbe essere limitato all'assistenza sanitaria cui la persona assicurata ha diritto conformemente alla legislazione dello Stato membro di affiliazione.

(14) La presente direttiva non si dovrebbe applicare ai servizi il cui scopo primario è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine. Più specificatamente, la presente direttiva non si dovrebbe applicare ai servizi di assistenza a lungo termine considerati necessari per permettere alla persona che necessita di cure di condurre una vita il più possibile completa ed autonoma. Pertanto, la presente direttiva non si dovrebbe applicare, ad esempio, ai servizi di assistenza a lungo termine prestati da servizi di assistenza a domicilio o in istituti di residenza assistita e in residenze per anziani («case di cura»).

(15) Data la loro specificità, l'accesso agli organi e la relativa assegnazione ai fini del trapianto di organi non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(16) Ai fini del rimborso dei costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, la presente direttiva dovrebbe contemplare non solo la situazione in cui al paziente è prestata assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione, ma anche la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, ove quest'ultimi vengano forniti nel contesto di un servizio sanitario. La definizione di assistenza sanitaria transfrontaliera dovrebbe comprendere sia la situazione in cui un paziente acquista tali medicinali e dispositivi medici in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione, sia la situazione in cui un paziente acquista tali medicinali e dispositivi medici in un altro Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la prescrizione.

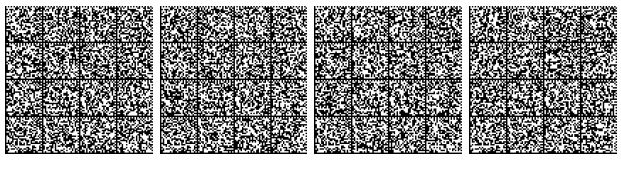

(17) La presente direttiva dovrebbe far salve le norme degli Stati membri relative alla vendita via internet di medicinali e dispositivi medici.

(18) La presente direttiva non dovrebbe conferire ad alcuna persona il diritto d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro al fine di ricevervi assistenza sanitaria. Nel caso in cui il soggiorno di una persona nel territorio di uno Stato membro non sia conforme alla legislazione di detto Stato membro sul diritto d'ingresso o soggiorno nel suo territorio, tale persona non dovrebbe essere considerata come una persona assicurata secondo la definizione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere la possibilità di specificare nella normativa nazionale chi sia considerato come persona assicurata ai fini del loro sistema sanitario nazionale e della normativa sulla sicurezza sociale, fermo restando il rispetto dei diritti dei pazienti riconosciuti dalla presente direttiva.

(19) Quando riceve assistenza sanitaria transfrontaliera, è essenziale che il paziente conosca in anticipo quali saranno le norme applicabili. All'assistenza sanitaria transfrontaliera si dovrebbero applicare le norme previste dalla legislazione dello Stato membro di cura, dal momento che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 168, paragrafo 7 TFUE, l'organizzazione e la prestazione di servizi sanitari e d'assistenza medica spetta agli Stati membri. Ciò dovrebbe aiutare il paziente ad operare una scelta informata e dovrebbe evitare malintesi e incomprensioni. Ciò dovrebbe altresì instaurare un elevato livello di fiducia fra paziente e prestatore di assistenza sanitaria.

(20) Per aiutare i pazienti a compiere una scelta informata quando chiedono assistenza sanitaria in un altro Stato membro, gli Stati membri di cura dovrebbero garantire che i pazienti di altri Stati membri ottengano su richiesta le pertinenti informazioni sulle norme di sicurezza e di qualità applicate nel loro territorio, nonché su quali prestatori di assistenza sanitaria vi siano soggetti. Inoltre, i prestatori di assistenza sanitaria dovrebbero fornire ai pazienti che le richiedano informazioni su specifici aspetti dei servizi di assistenza sanitaria da essi prestati e sulle opzioni terapeutiche. Nella misura in cui i prestatori di assistenza sanitaria forniscano già ai pazienti residenti nello Stato membro di cura informazioni pertinenti su tali specifici aspetti, la presente direttiva non dovrebbe obbligarli a fornire informazioni più esaurienti ai pazienti di altri Stati membri. Nulla dovrebbe ostare a che lo Stato membro di cura obblighi altresì soggetti diversi dai prestatori di assistenza sanitaria, quali assicuratori o autorità pubbliche, a fornire informazioni sui specifici aspetti dei servizi di assistenza sanitaria prestati se ciò risulti più appropriato tenuto conto dell'organizzazione del suo sistema di assistenza sanitaria.

(21) Nelle proprie conclusioni, il Consiglio ha riconosciuto che esiste un insieme di valori e principi comuni che sono condivisi in tutta l'Unione sul modo in cui i sistemi sanitari rispondono alle esigenze della popolazione e dei pazienti che tali sistemi servono. I superiori valori di universalità, di accesso a un'assistenza di elevata qualità, di equità e di solidarietà sono stati ampiamente riconosciuti nell'azione di diverse istituzioni dell'Unione. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero altresì garantire il rispetto di tali valori nei confronti dei pazienti e dei cittadini di altri Stati membri ed assicurare un trattamento equo di tutti i pazienti in base ai loro bisogni di assistenza sanitaria e non in base allo Stato membro di affiliazione. Nel far questo gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi della libera circolazione delle persone nel mercato interno, della non discriminazione, fra l'altro, in base alla nazionalità, nonché della necessità e proporzionalità di eventuali restrizioni della libera circolazione. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare in alcun modo i prestatori di assistenza sanitaria ad accettare pazienti di altri Stati membri per trattamenti programmati o ad accordare loro una priorità a danno di altri pazienti, danno che può configurarsi ad esempio in un allungamento dei tempi di attesa per altri pazienti. L'afflusso di pazienti può dar luogo a una domanda che supera le capacità esistenti di uno Stato membro relativamente a una determinata cura. In tali casi eccezionali, gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di porre rimedio alla situazione per motivi di salute pubblica, conformemente agli articoli 52 e 62 TFUE. Tuttavia tale limitazione dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([1]).

(22) È opportuno che si compiano sforzi sistematici e continui al fine di garantire il miglioramento degli standard di qualità e sicurezza, in linea con le conclusioni del Consiglio e tenendo conto dei progressi della scienza medica internazionale e delle buone prassi mediche generalmente riconosciute, nonché delle nuove tecnologie sanitarie.

(23) È essenziale prevedere obblighi comuni chiari in relazione alla previsione di meccanismi volti ad affrontare i casi di danni derivanti dall'assistenza sanitaria, così da evitare che la mancanza di fiducia in questi meccanismi costituisca un ostacolo al ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera. I sistemi di risarcimento dei danni nello Stato membro di cura dovrebbero far salva la possibilità per gli Stati membri di estendere la copertura offerta dal proprio sistema nazionale ai pazienti del proprio paese che si avvalgono di un'assistenza sanitaria all'estero, quando il ricorso alle cure in un altro Stato membro sia più opportuno per il paziente stesso.

(24) Gli Stati membri dovrebbero garantire che sussistano meccanismi di tutela dei pazienti e di risarcimento dei danni per l'assistenza sanitaria prestata sul loro territorio e che tali meccanismi siano appropriati alla natura o alla portata del rischio. La determinazione della natura e delle modalità di tali meccanismi dovrebbe tuttavia spettare allo Stato membro.

([1]) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

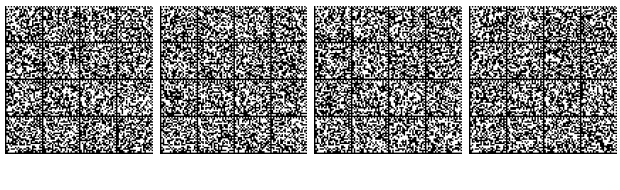

(25) La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La capacità di adempiere la continuità dell'assistenza sanitaria transfrontaliera è subordinata al trasferimento di dati personali concernenti la salute del paziente. Tali dati personali dovrebbero poter circolare da uno Stato membro all'altro, salvaguardando però, allo stesso tempo i diritti fondamentali della persona. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([1]), riconosce il diritto dei singoli di accedere ai propri dati personali relativi alla salute, quali i dati nelle loro cartelle cliniche, che contengono, ad esempio, informazioni quali la diagnosi, i risultati degli esami, il parere dei medici curanti ed eventuali terapie o interventi praticati. Tali disposizioni si dovrebbero applicare anche all'assistenza sanitaria transfrontaliera oggetto della presente direttiva.

(26) In varie sentenze la Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto al rimborso dei costi di assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro da parte del sistema obbligatorio di sicurezza sociale presso il quale il paziente è assicurato. La Corte di giustizia ha statuito che le disposizioni del trattato sulla libera prestazione dei servizi comprendono la libertà, da parte dei destinatari di servizi di assistenza sanitaria, comprese le persone che necessitano di un trattamento medico, di recarsi in un altro Stato membro per fruire di tale trattamento. Lo stesso principio si dovrebbe applicare ai destinatari di servizi di assistenza sanitaria che intendano fruire in un altro Stato membro di assistenza sanitaria prestata con altre modalità, ad esempio sotto forma di assistenza sanitaria on line.

(27) Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e senza con ciò compromettere l'equilibrio finanziario dei sistemi sanitari e di sicurezza sociale degli Stati membri, è opportuno garantire ai pazienti, come pure ai professionisti sanitari, ai prestatori di assistenza sanitaria e agli istituti di sicurezza sociale una maggiore certezza del diritto in ordine al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria.

(28) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti di una persona assicurata quanto all'assunzione dei costi di assistenza sanitaria necessari per ragioni mediche nel corso di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di una persona assicurata ad essere autorizzata a ricevere cure in un altro Stato membro se sono soddisfatte le condizioni previste dai regolamenti dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare dal regolamento (CE) n. 883/2004 o dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai membri delle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità ([2]), applicabile in virtù del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità ([3]) e del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità ([4]).

(29) È opportuno esigere che anche i pazienti che si recano in un altro Stato membro per ricevere cure sanitarie in circostanze diverse da quelle previste nel regolamento (CE) n. 883/2004 possano beneficiare dei principi della libera circolazione dei pazienti, dei servizi o delle merci conformemente al TFUE e alla presente direttiva. Ai pazienti dovrebbe essere garantito un livello di copertura dei costi delle cure sanitarie perlomeno corrispondente a quello che sarebbe stato loro riconosciuto per un'assistenza identica prestata nello Stato membro di affiliazione. Ciò dovrebbe rispettare pienamente la competenza degli Stati membri nel determinare l'entità dell'assicurazione malattia concessa ai propri cittadini ed evitare qualsiasi incidenza rilevante sul finanziamento dei sistemi sanitari nazionali.

(30) Per i pazienti, quindi, i due sistemi dovrebbero essere coerenti: si applicano o la presente direttiva o i regolamenti dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

(31) I pazienti non dovrebbero essere privati dei diritti più vantaggiosi garantiti dai regolamenti dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale qualora le condizioni siano soddisfatte. Pertanto, ad un paziente che chieda l'autorizzazione di ricevere in un altro Stato membro cure sanitarie adatte alle sue condizioni di salute dovrebbe essere sempre concessa l'autorizzazione alle condizioni previste dai regolamenti dell'Unione, qualora le cure in questione siano comprese tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il paziente risiede e il paziente non possa ricevere tali cure entro un termine giustificabile da un punto di vista clinico, tenuto conto del suo stato di salute e della probabile evoluzione delle sue condizioni di salute. Viceversa, se un paziente richiede esplicitamente di fruire di cure ai sensi della presente direttiva, i benefici applicabili al rimborso dovrebbero essere limitati a quelli applicabili ai sensi della direttiva medesima. Nel caso in cui il paziente abbia diritto all'assistenza sanitaria transfrontaliera prevista sia dalla presente direttiva sia dal regolamento (CE) n. 883/2004 e l'applicazione di tale regolamento sia più vantaggiosa per il paziente, è opportuno che lo Stato membro di affiliazione richiami l'attenzione del paziente su questo fatto.

([1]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
([2]) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
([3]) GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.
([4]) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

(32) I pazienti non dovrebbero comunque trarre alcun arricchimento indebito dall'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro e, di conseguenza, l'assunzione dei costi dovrebbe limitarsi unicamente ai costi effettivi dell'assistenza sanitaria ricevuta.

(33) La presente direttiva non mira a creare alcun diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro ove detta assistenza non sia compresa tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione della persona assicurata. Allo stesso tempo, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di estendere all'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro il proprio regime di prestazioni in natura. La presente direttiva dovrebbe riconoscere che gli Stati membri sono liberi di organizzare i loro sistemi di assistenza sanitaria e sicurezza sociale in modo tale da poter stabilire il diritto alle cure mediche a livello regionale o locale.

(34) Gli Stati membri di affiliazione dovrebbero conferire ai pazienti il diritto di ricevere in un altro Stato membro almeno le stesse prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione. Se l'elenco delle prestazioni non specifica esattamente il metodo di cura applicato, ma definisce i tipi di cura, lo Stato membro di affiliazione non dovrebbe rifiutare l'autorizzazione preventiva o il rimborso per il fatto che il metodo di cura non è disponibile nel suo territorio, ma dovrebbe valutare se la cura transfrontaliera richiesta o ricevuta corrisponda alle prestazioni previste dalla propria legislazione. Il fatto che l'obbligo di rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della presente direttiva si limiti all'assistenza sanitaria figurante tra le prestazioni cui il paziente ha diritto nel proprio Stato membro di affiliazione non impedisce agli Stati membri di rimborsare il costo dell'assistenza sanitaria transfrontaliera al di là di tali limiti. Gli Stati membri hanno ad esempio la facoltà di rimborsare le spese supplementari, come le spese di alloggio e di viaggio, o le spese supplementari sostenute dalle persone con disabilità, anche se tali spese non sono rimborsate in caso di assistenza sanitaria prestata sul loro territorio.

(35) La presente direttiva non dovrebbe prevedere neppure il trasferimento tra Stati membri dei diritti di sicurezza sociale né altra forma di coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale. Le disposizioni in tema di autorizzazione preventiva e di rimborso delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro dovrebbero mirare unicamente a rendere effettiva la libertà di prestazione di cure sanitarie per i pazienti e ad eliminare nello Stato membro di affiliazione del paziente gli ostacoli ingiustificati all'esercizio di questa libertà fondamentale. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente le differenze tra i sistemi sanitari nazionali e le competenze degli Stati membri quanto all'organizzazione e prestazione di servizi sanitari e assistenza medica.

(36) La presente direttiva dovrebbe prevedere che un paziente abbia il diritto di ricevere ogni medicinale la cui immissione in commercio sia autorizzata nello Stato membro di cura, anche qualora tale medicinale non sia autorizzato nello Stato membro di affiliazione, allorché la sua somministrazione sia elemento indispensabile di un trattamento efficace in un altro Stato membro. Uno Stato membro di affiliazione non dovrebbe essere in alcun modo tenuto a rimborsare ad persona assicurata un medicinale prescritto nello Stato membro di cura, ove tale medicinale non rientri fra le prestazioni erogate a tale persona assicurata dal sistema obbligatorio di sicurezza sociale o dal sistema sanitario nazionale nello Stato membro di affiliazione.

(37) Per la fruizione dell'assistenza sanitaria e il relativo rimborso, gli Stati membri possono mantenere, anche per i pazienti che ricorrono all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro, condizioni generali, criteri di ammissibilità e formalità regolamentari e amministrative, come l'obbligo di rivolgersi a un medico di medicina generale prima di consultare uno specialista o prima di accedere a cure ospedaliere, purché tali condizioni siano necessarie e proporzionate allo scopo e non siano discrezionali né discriminatorie. Ciò può comprendere una valutazione da parte di un professionista sanitario o un amministratore sanitario che presta servizi per il sistema obbligatorio di sicurezza sociale dello Stato membro di affiliazione, quali un medico di medicina generale o un medico di base presso il quale il paziente è iscritto, se è necessario per determinare il diritto del singolo paziente all'assistenza sanitaria. Sarebbe quindi opportuno stabilire che tali condizioni, criteri e formalità di carattere generale fossero applicate in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio, fossero preventivamente conosciute, si fondassero essenzialmente su valutazioni d'ordine medico e non imponessero a carico dei pazienti che intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli imposti ai pazienti che vengono curati nel proprio Stato membro di affiliazione; infine sarebbe opportuno che le decisioni venissero adottate con la massima tempestività possibile. Dovrebbero essere fatti salvi i diritti degli Stati membri di definire criteri o condizioni per l'autorizzazione preventiva nel caso di pazienti che chiedano cure sanitarie nello Stato membro di affiliazione.

(38) Considerata la giurisprudenza della Corte di giustizia, subordinare ad autorizzazione preventiva l'assunzione, da parte del sistema obbligatorio di sicurezza sociale o del sistema sanitario nazionale, dei costi di assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi. Pertanto, come regola generale, lo Stato membro di affiliazione non dovrebbe subordinare ad autorizzazione preventiva l'assunzione dei costi dell'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro quando il suo sistema obbligatorio di sicurezza sociale o il suo sistema sanitario nazionale si sarebbe fatto carico dei costi di queste cure, se esse fossero state prestate sul suo territorio.

(39) I flussi di pazienti tra gli Stati membri sono limitati e dovrebbero rimanere tali in quanto la grande maggioranza dei pazienti nell'Unione riceve assistenza sanitaria nel proprio paese e preferisce in questo modo. Tuttavia, in determinate circostanze, i pazienti possono cercare

alcune forme di assistenza sanitaria in un altro Stato membro. Esempi in tal senso sono le cure altamente specializzate, o le cure prestate nelle regioni frontaliere nelle quali la struttura idonea più vicina è situata al di là del confine. Inoltre, alcuni pazienti desiderano essere curati all'estero per essere vicini ai loro familiari residenti in un altro Stato membro, o per avere accesso a un metodo di cura diverso da quello previsto nello Stato membro di affiliazione o perché ritengono di ricevere un'assistenza sanitaria qualitativamente migliore in un altro Stato membro.

(40) Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, gli Stati membri possono subordinare ad autorizzazione preventiva l'assunzione da parte del sistema nazionale dei costi delle cure ospedaliere erogate in un altro Stato membro. La Corte di giustizia ha ritenuto tale requisito necessario e ragionevole, poiché il numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di prestare, devono poter fare oggetto di una programmazione, generalmente volta a soddisfare diverse esigenze. La Corte di giustizia ha ritenuto che tale programmazione miri a garantire un accesso sufficiente e permanente a un insieme equilibrato di cure ospedaliere di qualità nello Stato membro interessato. Inoltre, essa contribuisce a soddisfare il desiderio di controllare le spese e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. Secondo la Corte di giustizia, tale spreco sarebbe ancor più dannoso in quanto è generalmente riconosciuto che il settore delle cure ospedaliere genera notevoli costi e deve soddisfare esigenze crescenti, mentre le risorse finanziarie messe a disposizione dell'assistenza sanitaria non sono illimitate, indipendentemente dal metodo di finanziamento applicato.

(41) Lo stesso ragionamento si applica all'assistenza sanitaria non prestata a livello ospedaliero ma soggetta a necessità di programmazione analoghe nello Stato membro di cura. Può essere il caso dell'assistenza sanitaria che richiede una programmazione in quanto prevede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria e di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose. Alla luce del progresso tecnologico, lo sviluppo di nuovi metodi di cura e le differenti politiche degli Stati membri per quanto riguarda i ruoli degli ospedali nel loro sistema di assistenza sanitaria, ossia se tale tipo di assistenza sanitaria sia prestata nell'ambito di cure ospedaliere o ambulatoriali, non costituisce un fattore decisivo per decidere se necessiti o meno di programmazione.

(42) Poiché gli Stati membri sono responsabili dell'adozione di norme relative alla gestione, ai requisiti, agli standard di qualità e sicurezza e all'organizzazione e prestazione dell'assistenza sanitaria e poiché le necessità di programmazione differiscono da uno Stato membro all'altro, dovrebbe, di conseguenza, spettare agli Stati membri decidere se sia necessario introdurre il sistema di autorizzazione preventiva e, in caso affermativo, identificare l'assistenza sanitaria che richiede un'autorizzazione preventiva nel contesto del loro sistema, conformemente ai criteri definiti dalla presente direttiva e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le informazioni relative a tale assistenza sanitaria dovrebbero essere rese pubbliche con tempestività.

(43) I criteri connessi alla concessione dell'autorizzazione preventiva dovrebbero essere giustificati alla luce di motivi imperativi di interesse generale atti a giustificare gli ostacoli al principio della libera circolazione dell'assistenza sanitaria, quali le esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. La Corte di giustizia ha individuato diverse possibili considerazioni: il rischio di compromettere gravemente l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'obiettivo di mantenere, per ragioni di salute pubblica, un servizio medico-ospedaliero equilibrato e aperto a tutti e l'obiettivo di mantenere, sul territorio nazionale, delle strutture sanitarie o delle competenze mediche essenziali per la salute pubblica, ed anche per la sopravvivenza della popolazione. È altresì importante, nel gestire un sistema di autorizzazione preventiva, prendere in considerazione il principio generale della protezione della sicurezza del paziente in un settore notoriamente caratterizzato da asimmetria informativa. Al contrario, il rifiuto di concedere l'autorizzazione preventiva non può essere basato sul motivo che esistono liste di attesa nel territorio nazionale intese a consentire che la prestazione di assistenza sanitaria venga pianificata e gestita in base a priorità cliniche generali predeterminate, senza realizzare una valutazione medica oggettiva.

(44) Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, i criteri di concessione o rifiuto dell'autorizzazione preventiva dovrebbero essere circoscritti a quanto necessario e proporzionato alla luce di tali motivi imperativi di interesse generale. È opportuno notare che l'impatto causato dalla mobilità dei pazienti sui sistemi sanitari nazionali potrebbe variare tra gli Stati membri o tra le regioni di uno stesso Stato membro, a seconda di fattori quali la posizione geografica, le barriere linguistiche, l'ubicazione degli ospedali nelle regioni frontaliere o la dimensione della popolazione e il bilancio sanitario. Pertanto, dovrebbe spettare agli Stati membri stabilire, per il rifiuto dell'autorizzazione preventiva, dei criteri che siano necessari e proporzionati in detto contesto specifico, tenendo conto di quali cure sanitarie rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di autorizzazione preventiva, dal momento che taluni trattamenti altamente specializzati saranno più facilmente interessati rispetto ad altri da un deflusso ancorché limitato di pazienti. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire criteri differenti per regioni differenti o altri livelli amministrativi pertinenti per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria, ovvero per cure differenti, purché il sistema sia trasparente e facilmente accessibile e i criteri siano resi pubblici preventivamente.

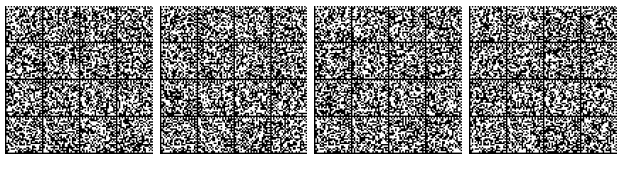

(45) Nel caso in cui il paziente abbia diritto a cure sanitarie e l'assistenza sanitaria non possa essere prestata entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, lo Stato membro di affiliazione dovrebbe in linea di principio essere tenuto a concedere l'autorizzazione preventiva. Tuttavia, in determinate circostanze, l'assistenza sanitaria transfrontaliera può esporre il paziente o il pubblico in generale ad un rischio che prevale sull'interesse del paziente a ricevere l'assistenza sanitaria transfrontaliera desiderata. In tali ipotesi, lo Stato membro di affiliazione dovrebbe essere in grado di rifiutare la richiesta di autorizzazione preventiva, e in tal caso orientare il paziente verso soluzioni alternative.

(46) In ogni caso, se uno Stato membro decidesse di istituire un sistema di autorizzazione preventiva per l'assunzione dei costi delle cure ospedaliere o specializzate prestate in altri Stati membri a norma della presente direttiva, anche i costi di dette cure dovrebbero essere rimborsati dallo Stato membro di affiliazione in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se un'assistenza sanitaria identica fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. Ove però ricorrano le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71 ovvero al regolamento (CE) n. 883/2004, il rilascio dell'autorizzazione e l'erogazione delle prestazioni dovrebbe avvenire a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo che sia diversamente richiesto dal paziente. Questa disciplina si dovrebbe applicare in particolare ai casi in cui l'autorizzazione sia rilasciata al termine di un riesame della domanda in sede amministrativa o giurisdizionale e l'interessato abbia fruito delle cure in un altro Stato membro. In tal caso, non dovrebbero trovare applicazione gli articoli 7 e 8 della presente direttiva. Ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha stabilito che i pazienti cui sia stata negata l'autorizzazione preventiva, su basi che si siano successivamente rivelate prive di fondamento, sono legittimati ad ottenere il rimborso integrale dei costi delle cure ricevute in un altro Stato membro, in base alle disposizioni della legislazione dello Stato membro di cura.

(47) Le procedure in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera istituite dagli Stati membri dovrebbero offrire ai pazienti garanzie di oggettività, non discriminazione e trasparenza, in modo da assicurare che le decisioni delle autorità nazionali vengano assunte con tempestività e nel rispetto sia di tali principi generali sia delle circostanze proprie di ogni singolo caso. Ciò dovrebbe valere anche per il rimborso erogato per i costi di assistenza sanitaria sostenuti in un altro Stato membro dopo che il paziente ha ricevuto le cure. È opportuno che, in circostanze normali, i pazienti abbiano il diritto di ottenere decisioni in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera entro un periodo di tempo ragionevole. Detti termini dovrebbero però essere ridotti ove lo giustifichi l'urgenza della cura in questione.

(48) Un'informazione adeguata su tutti gli aspetti essenziali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera è necessaria affinché i pazienti possano concretamente esercitare i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. Uno dei meccanismi per fornire tali informazioni consiste nell'istituire punti di contatto nazionali in ogni Stato membro. Le informazioni da fornire obbligatoriamente ai pazienti dovrebbero essere specificate. Tuttavia, i punti di contatto nazionali possono volontariamente fornire maggiori informazioni, anche con il sostegno della Commissione. Le informazioni dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali ai pazienti in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui i punti di contatto sono situati. Le informazioni possono essere fornite in ogni altra lingua.

(49) Gli Stati membri dovrebbero decidere la struttura e il numero dei loro punti di contatto nazionali. Tali punti di contatto nazionali possono anche essere inglobati in centri informativi esistenti o integrare le attività di questi ultimi, purché risulti chiaro che essi costituiscono anche punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. I punti di contatto nazionali dovrebbero essere istituiti in modo efficiente e trasparente ed essi dovrebbero essere in grado di consultare le organizzazioni dei pazienti, le assicurazioni sanitarie e i prestatori di assistenza sanitaria. I punti di contatto nazionali dovrebbero disporre di mezzi adeguati per fornire informazioni sui principali aspetti dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. È opportuno che la Commissione collabori con gli Stati membri per agevolare la cooperazione dei punti di contatto nazionali operanti nel settore, anche rendendo disponibili a livello dell'Unione le opportune informazioni. L'esistenza di punti di contatto nazionali non dovrebbe impedire agli Stati membri di istituire, a livello regionale o locale, altri punti di contatto collegati, in base all'organizzazione specifica dei rispettivi sistemi sanitari.

(50) Gli Stati membri dovrebbero facilitare la cooperazione tra i prestatori di assistenza sanitaria, i fruitori e le autorità di regolamentazione dei vari Stati membri a livello nazionale, regionale o locale così da garantire la sicurezza, la qualità e l'efficienza dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Ciò vale soprattutto per la cooperazione nelle regioni frontaliere, dove la prestazione transfrontaliera dei servizi può rappresentare la forma di organizzazione più efficiente dei servizi sanitari per le popolazioni interessate, pur se richiede la cooperazione tra i sistemi sanitari di vari Stati membri per essere prestata su basi continuative. La cooperazione potrebbe riguardare la pianificazione congiunta, l'adeguamento o il riconoscimento reciproco di procedure e standard, l'interoperabilità dei rispettivi sistemi nazionali basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (in prosieguo: «TIC»), i meccanismi pratici per garantire la continuità delle cure o facilitare la prestazione transfrontaliera, temporanea od occasionale, di assistenza sanitaria da parte dei professionisti sanitari. Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [1], stabilisce che la libera prestazione, su base temporanea od occasionale, di servizi, compresi quelli dei professionisti sanitari, in un altro Stato membro non

[1] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

deve essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali. È opportuno che la presente direttiva lasci impregiudicata la direttiva 2005/36/CE.

(51) La Commissione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra Stati membri nei settori descritti al capo IV della presente direttiva e, secondo quanto contemplato dall'articolo 168, paragrafo 2, TFUE, prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile ad agevolare e promuovere detta cooperazione. In tale contesto, la Commissione dovrebbe incoraggiare la cooperazione concernente l'assistenza sanitaria transfrontaliera a livello regionale e locale, in particolare individuando i principali ostacoli alla collaborazione tra i prestatori di assistenza sanitaria nelle regioni di confine, formulando raccomandazioni e diffondendo informazioni e migliori pratiche sul modo di superare tali ostacoli.

(52) Lo Stato membro di affiliazione potrebbe aver bisogno di ricevere la conferma che l'assistenza sanitaria transfrontaliera sarà o sia stata prestata da un professionista sanitario che esercita legalmente. È pertanto opportuno garantire che le informazioni sul diritto ad esercitare la professione, contenute nei registri nazionali o locali dei professionisti sanitari, se stabiliti nello Stato membro di cura, siano su richiesta messe a disposizione delle autorità dello Stato membro di affiliazione.

(53) Qualora dei medicinali autorizzati in uno Stato membro siano stati prescritti a un determinato paziente in tale Stato membro da un membro di una professione del settore sanitario regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, le relative prescrizioni dovrebbero, in linea di massima, poter essere riconosciute in ambito medico e i medicinali dispensati in un altro Stato membro in cui i medicinali sono autorizzati. La soppressione di ostacoli normativi e amministrativi a tale riconoscimento non dovrebbe pregiudicare la necessità del consenso del medico curante del paziente o del farmacista nei singoli casi, ove ciò trovi giustificazione nella protezione della salute umana e risulti necessario e proporzionato rispetto a tale obiettivo. Il riconoscimento delle prescrizioni di altri Stati membri non dovrebbe pregiudicare il dovere professionale o etico che impone al farmacista di rifiutarsi di dispensare il medicinale. Il riconoscimento da parte del medico non dovrebbe pregiudicare neppure la decisione dello Stato membro di affiliazione in merito all'inclusione di quei medicinali tra le prestazioni accordate dal sistema di sicurezza sociale cui il paziente è affiliato. Occorre inoltre notare che il rimborso dei medicinali non è soggetto alle norme sul riconoscimento reciproco delle prescrizioni, ma contemplato dalle norme generali sul rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera di cui al capo III della presente direttiva. L'attuazione del principio del riconoscimento dovrebbe essere agevolata dall'adozione delle misure necessarie a tutelare la sicurezza del paziente e ad evitare un cattivo uso o la confusione dei medicinali. Tali misure dovrebbero comprendere l'adozione di un elenco non esaustivo di elementi da inserire nelle prescrizioni. Nulla dovrebbe ostare a che gli Stati membri prevedano ulteriori elementi nelle loro prescrizioni, purché ciò non impedisca il riconoscimento delle prescrizioni di altri Stati membri che contengono l'elenco comune di elementi. Il riconoscimento delle prescrizioni dovrebbe inoltre applicarsi ai dispositivi medici legalmente immessi sul mercato nello Stato membro in cui essi saranno dispensati.

(54) La Commissione dovrebbe sostenere il continuo sviluppo delle reti di riferimento europee tra i prestatori di assistenza sanitaria e i centri di eccellenza negli Stati membri. Le reti di riferimento europee possono migliorare l'accesso alle diagnosi e la prestazione di assistenza sanitaria di qualità a tutti i pazienti le cui patologie richiedono una concentrazione particolare di risorse o di competenze e potrebbero fungere anche da punti nevralgici per la formazione e la ricerca in campo medico, la diffusione delle informazioni e la valutazione, in particolare nel caso delle malattie rare. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe offrire agli Stati membri incentivi per rafforzare il continuo sviluppo delle reti di riferimento europee. Le reti di riferimento europee si basano sulla partecipazione volontaria dei loro membri, ma la Commissione dovrebbe elaborare criteri e condizioni che le reti dovrebbero soddisfare per poter ricevere il suo sostegno.

(55) Le malattie rare sono le malattie che presentano una soglia di prevalenza di non più di cinque pazienti su 10 000 in linea con il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani [1]. Si tratta di malattie gravi, a carattere cronico e spesso potenzialmente letali. Alcuni pazienti affetti da malattie rare incontrano delle difficoltà nella ricerca di una diagnosi e di cure per migliorare la loro qualità di vita e incrementare le loro aspettative di vita, difficoltà che sono state riconosciute anche dalla raccomandazione del Consiglio dell'8 giugno 2009 su un'azione nel settore delle malattie rare [2].

(56) Gli sviluppi tecnologici nella prestazione transfrontaliera di cure sanitarie mediante il ricorso alle TIC possono rendere poco chiaro l'esercizio delle competenze di sorveglianza da parte degli Stati membri e possono quindi ostacolare la libera circolazione delle cure sanitarie e dare spazio ad ulteriori rischi per la protezione della salute. In tutta l'Unione sono impiegati, per la prestazione di cure sanitarie che si avvalgono delle TIC, formati e standard tra loro profondamente diversi e incompatibili e ciò ostacola questo tipo di prestazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e determina rischi per la protezione della salute. È pertanto necessario che gli Stati membri mirino all'interoperabilità dei sistemi basati sulle TIC. Tuttavia, l'introduzione dei sistemi basati sulle TIC nel settore sanitario è di esclusiva competenza nazionale. La presente direttiva dovrebbe riconoscere pertanto l'importanza del lavoro sull'interoperabilità e rispettare la divisione delle competenze, disponendo che la Commissione e gli Stati membri cooperino nell'elaborazione di misure che, pur non giuridicamente vincolanti, forniscano strumenti aggiuntivi a disposizione degli Stati membri per promuovere una maggiore interoperabilità dei sistemi basati sulle TIC nel settore dell'assistenza sanitaria e per agevolare

[1] GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.
[2] GU C 151 del 3.7.2009, pag. 7.

l'accesso dei pazienti ad applicazioni di assistenza sanitaria online, ove gli Stati membri decidano di introdurle.

(57) L'interoperabilità delle soluzioni di assistenza sanitaria online dovrebbe essere realizzata nel rispetto delle norme nazionali in materia di prestazione di servizi di assistenza sanitaria adottate al fine di tutelare il paziente, compresa la legislazione sulle farmacie internet, in particolare i divieti nazionali relativi agli ordini per corrispondenza di medicinali soggetti a prescrizione medica, nella misura in cui essi sono in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia e con la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ([1]) e con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ([2]).

(58) I progressi costanti della scienza medica e delle tecnologie sanitarie rappresentano al tempo stesso una sfida e un'opportunità per i sistemi sanitari degli Stati membri. La cooperazione nella valutazione delle nuove tecnologie sanitarie può favorire gli Stati membri, consentendo di realizzare economie di scala e di evitare una duplicazione delle attività, e fornire dati migliori per un impiego ottimale delle nuove tecnologie ai fini di un'assistenza sanitaria efficiente, sicura e di qualità. Questa cooperazione richiede strutture stabili che, partendo dai progetti pilota esistenti e sulla base della consultazione di un'ampia gamma di soggetti interessati, coinvolgano tutte le autorità competenti degli Stati membri. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe fornire una base per un sostegno continuo dell'Unione a tale cooperazione.

(59) A norma dell'articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]), ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(60) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le misure che escludono specifiche categorie di medicinali o dispositivi medici dal riconoscimento delle prescrizioni di cui alla presente direttiva. Al fine di individuare le reti di riferimento che dovrebbero beneficiare del sostegno della Commissione, la Commissione dovrebbe ottenere altresì il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i criteri e le condizioni che le reti di riferimento europee devono soddisfare.

(61) È particolarmente importante che laddove abbia il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE, la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(62) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ([4]), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, dei prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(63) Anche il Garante europeo della protezione dei dati ha emesso il suo parere sulla proposta della presente direttiva ([5]).

(64) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ovvero la previsione di norme volte ad agevolare l'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di qualità nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità e promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze nazionali relative all'organizzazione e alla prestazione dell'assistenza sanitaria. La presente direttiva mira inoltre a chiarire la sua relazione con il quadro normativo esistente in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004, ai fini dell'applicazione dei diritti dei pazienti.

([1]) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
([2]) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([4]) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
([5]) GU C 128 del 6.6.2009, pag. 20.

2. La presente direttiva si applica alla prestazione di assistenza sanitaria ai pazienti, indipendentemente dalle relative modalità di organizzazione, di prestazione e di finanziamento.

3. La presente direttiva non si applica:

a) ai servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;

b) all'assegnazione e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo;

c) ad eccezione del capo IV, ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio di uno Stato membro, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche.

4. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di organizzazione e finanziamento dell'assistenza sanitaria in situazioni non connesse all'assistenza sanitaria transfrontaliera. In particolare, la presente direttiva non obbliga in alcun modo uno Stato membro a rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria stabiliti sul suo territorio se detti prestatori non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o del sistema sanitario nazionale di detto Stato membro.

Articolo 2

Rapporto con altre disposizioni dell'Unione

La presente direttiva si applica senza pregiudizio di:

a) la direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia ([1]);

b) la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi ([2]), la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ([3]) e la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ([4]);

c) la direttiva 95/46/CE e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ([5]);

d) la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ([6]);

e) la direttiva 2000/31/CE;

f) la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ([7]);

g) la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano ([8]);

h) la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ([9]);

i) la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti ([10]);

j) il regolamento (CE) n. 859/2003;

k) la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani ([11]);

l) il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ([12]);

m) il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([13]);

n) la direttiva 2005/36/CE;

o) il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ([14]);

([1]) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8.
([2]) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.
([3]) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
([4]) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.
([5]) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
([6]) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
([7]) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
([8]) GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.
([9]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
([10]) GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.
([11]) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.
([12]) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
([13]) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
([14]) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

p) il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ([1]);

q) il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ([2]), il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) ([3]) e altre norme dell'Unione sul diritto privato internazionale, in particolare le norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alla legge applicabile;

r) la direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti ([4]);

s) il regolamento (UE) n. 1231/2010.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «assistenza sanitaria»: i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;

b) «persona assicurata»:

i) le persone, ivi compresi i loro familiari e i loro superstiti, che sono contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 e che sono persone assicurate ai sensi dell'articolo 1, lettera c), di tale regolamento, e

ii) i cittadini di paesi terzi cui si applica il regolamento (CE) n. 859/2003, o il regolamento (UE) n. 1231/2010 o che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni;

c) «Stato membro di affiliazione»:

i) per le persone di cui alla lettera b), punto i), lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009;

ii) per le persone di cui alla lettera b), punto ii), lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003 o del regolamento (UE) n. 1231/2010. Se nessuno Stato membro è competente ai sensi di tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione è lo Stato membro in cui la persona è assicurata o ha diritto alle prestazioni di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro;

d) «Stato membro di cura»: lo Stato membro nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l'assistenza sanitaria. Nel caso della telemedicina, l'assistenza sanitaria si considera prestata nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di assistenza sanitaria;

e) «assistenza sanitaria transfrontaliera»: l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione;

f) «professionista sanitario»: il medico, l'infermiere responsabile dell'assistenza generale, l'odontoiatra, l'ostetrica o il farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE o altro professionista che eserciti delle attività nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE o una persona considerata professionista sanitario conformemente alla legislazione dello Stato membro di cura;

g) «prestatore di assistenza sanitaria»: una qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità che presti legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno Stato membro;

h) «paziente»: una qualsiasi persona fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato membro;

i) «medicinale»: un medicinale ai sensi della direttiva 2001/83/CE;

j) «dispositivo medico»: un dispositivo medico ai sensi della direttiva 90/385/CEE, della direttiva 93/42/CEE o della direttiva 98/79/CE;

k) «prescrizione»: la prescrizione di un medicinale o di un dispositivo medico rilasciata da un membro di una professione del settore sanitario regolamentata ai sensi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, che è legalmente abilitato in tal senso nello Stato membro in cui è rilasciata la prescrizione;

([1]) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.
([2]) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
([3]) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
([4]) GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14.

l) «tecnologia sanitaria»: un medicinale, un dispositivo medico o delle procedure mediche o chirurgiche come pure delle misure per la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie utilizzate nel settore dell'assistenza sanitaria;

m) «cartella clinica»: l'insieme dei documenti contenenti i dati, le valutazioni e le informazioni di qualsiasi tipo sullo stato e sull'evoluzione clinica di un paziente nell'intero processo di cura.

CAPO II

RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA

Articolo 4

Responsabilità dello Stato membro di cura

1. Tenendo conto dei principi di universalità, di accesso a cure di elevata qualità, di equità e di solidarietà, l'assistenza sanitaria transfrontaliera è prestata conformemente:

a) alla legislazione in vigore nello Stato membro di cura;

b) agli standard e agli orientamenti di qualità e sicurezza definiti dallo Stato membro di cura; e

c) alla normativa dell'Unione in materia di standard di sicurezza.

2. Lo Stato membro di cura garantisce che:

a) i pazienti ricevano, su richiesta, dal punto di contatto nazionale di cui all'articolo 6, le informazioni pertinenti sugli standard e gli orientamenti di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, ivi comprese le disposizioni sulla vigilanza e sulla valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria, le informazioni su quali prestatori di assistenza sanitaria sono soggetti a tali standard e orientamenti, nonché le informazioni sull'accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità;

b) i prestatori di assistenza sanitaria forniscano informazioni pertinenti per consentire ai pazienti di compiere una scelta informata, fra l'altro sulle opzioni terapeutiche, sulla disponibilità, qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria da essi prestata nello Stato membro di cura, e che gli stessi forniscano, altresì, fatture trasparenti e informazioni trasparenti sui prezzi, nonché sullo status di autorizzazione o di iscrizione dei prestatori di assistenza sanitaria, sulla loro copertura assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la loro responsabilità professionale. Nella misura in cui i prestatori di assistenza sanitaria forniscano già ai pazienti residenti nello Stato membro di cura delle informazioni pertinenti su tali argomenti, la presente direttiva non li obbliga a fornire informazioni più esaurienti ai pazienti di altri Stati membri;

c) esistano delle procedure trasparenti per le denunce e dei meccanismi che consentano ai pazienti di esperire i mezzi di ricorso a norma della legislazione dello Stato membro di cura nel caso in cui subiscano un danno a causa dell'assistenza sanitaria ricevuta;

d) per le cure prestate sul proprio territorio esistano sistemi di assicurazione di responsabilità professionale o garanzie o analoghi meccanismi che siano equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità e che siano commisurati alla natura e alla portata del rischio;

e) il diritto fondamentale alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali sia protetto conformemente alle misure nazionali che attuano le norme dell'Unione relative alla tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE;

f) al fine di garantire la continuità della cura, i pazienti che hanno ricevuto un trattamento abbiano diritto ad una cartella clinica, scritta o elettronica, in cui si è registrato il trattamento in questione, nonché all'accesso ad almeno una copia di tale cartella clinica in conformità e senza pregiudizio delle misure nazionali che attuano le norme dell'Unione relative alla tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

3. Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità si applica ai pazienti di altri Stati membri.

È fatta salva la possibilità per lo Stato membro di cura, qualora sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, quali le esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane, di adottare misure sull'accesso alle cure volte ad assolvere alla responsabilità fondamentale cui è tenuto di garantire un accesso sufficiente e permanente all'assistenza sanitaria nel suo territorio. Tali misure sono limitate a quanto è necessario e proporzionato e non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria e sono rese pubbliche preventivamente.

4. Gli Stati membri garantiscono che nel loro territorio i prestatori di assistenza sanitaria applichino ai pazienti degli altri Stati membri gli stessi onorari per l'assistenza sanitaria applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica comparabile, ovvero fissino un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori se non esiste un prezzo comparabile per i pazienti nazionali.

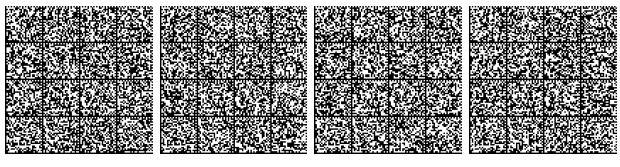

Il presente paragrafo non pregiudica la legislazione nazionale che consente ai prestatori di assistenza sanitaria di fissare i propri prezzi, purché non discriminino i pazienti degli altri Stati membri.

5. La presente direttiva non pregiudica le leggi e i regolamenti degli Stati membri sull'uso delle lingue. Gli Stati membri possono scegliere di fornire le informazioni in lingue diverse dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Responsabilità dello Stato membro di affiliazione

Lo Stato membro di affiliazione garantisce che:

a) i costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati conformemente al capo III;

b) esistano dei meccanismi i quali consentano di fornire su richiesta ai pazienti le informazioni sui loro diritti in detto Stato membro riguardo la possibilità di ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i termini e le condizioni di rimborso dei costi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, e le procedure di accesso e definizione di tali diritti e sui mezzi di ricorso e tutela nel caso in cui i pazienti ritengano che i loro diritti non siano stati rispettati ai sensi dell'articolo 9. Nelle informazioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera si opera una chiara distinzione tra i diritti che i pazienti hanno in virtù della presente direttiva e i diritti risultanti dal regolamento (CE) n. 883/2004;

c) qualora un paziente abbia ricevuto un'assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico, detto controllo medico sia disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata sul suo territorio;

d) i pazienti che richiedono di fruire o fruiscono di assistenza sanitaria transfrontaliera abbiano accesso remoto o dispongano almeno di una copia della cartella clinica, in conformità e senza pregiudizio delle misure nazionali che attuano le norme dell'Unione relative alla tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 6

Punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera

1. Ogni Stato membro designa uno o più punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera e ne comunica il nome e le coordinate alla Commissione. La Commissione e gli Stati membri mettono tali informazioni a disposizione del pubblico. Gli Stati membri garantiscono che i punti di contatto nazionali consultino le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie.

2. I punti di contatto nazionali facilitano lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3 e cooperano strettamente tra di loro e con la Commissione. I punti di contatto nazionali forniscono su richiesta ai pazienti le coordinate dei punti di contatto nazionali di altri Stati membri.

3. Per consentire ai pazienti di esercitare i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, i punti di contatto nazionali dello Stato membro di cura forniscono loro le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, ivi comprese, su richiesta, le informazioni sul diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su ogni restrizione al suo esercizio, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), nonché le informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione di detto Stato membro, come pure sulle possibilità giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera.

4. I punti di contatto nazionale dello Stato membro di affiliazione forniscono ai pazienti e ai professionisti sanitari le informazioni di cui all'articolo 5, lettera b).

5. Le informazioni di cui al presente articolo sono facilmente accessibili e, se del caso, sono rese disponibili per via elettronica e in formati accessibili alle persone con disabilità.

CAPO III

RIMBORSO DEI COSTI DELL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA

Articolo 7

Principi generali per il rimborso dei costi

1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 883/2004 e conformemente a quanto disposto dagli articoli 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione assicura che i costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, se l'assistenza sanitaria in questione è compresa tra le prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nello Stato membro di affiliazione.

2. In deroga al paragrafo 1:

a) se uno Stato membro figura nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 e, conformemente a tale regolamento, ha riconosciuto ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro il diritto alle prestazioni di malattia, esso presta loro l'assistenza sanitaria prevista dalla presente direttiva, a sue proprie spese, durante il loro soggiorno sul territorio conformemente alla sua legislazione, come se gli interessati fossero residenti nello Stato membro elencato in detto allegato;

b) se l'assistenza sanitaria prestata a norma della presente direttiva non è soggetta ad autorizzazione preventiva, non è prestata a norma del capitolo 1 del titolo III del regolamento (CE) n. 883/2004 ed è prestata nel territorio dello Stato membro che a norma di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009 è, in ultima analisi, responsabile del rimborso dei costi, i costi sono a carico di detto Stato membro. Detto Stato membro può prendersi carico dei costi relativi all'assistenza sanitaria applicando i termini, le condizioni, i criteri di ammissibilità e le formalità di natura normativa ed amministrativa da esso stabiliti, purché questi siano compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Spetta allo Stato membro di affiliazione determinare, a livello locale, regionale o nazionale, l'assistenza sanitaria per cui una persona assicurata ha diritto alla copertura dei costi nonché il livello di copertura di tali costi, indipendentemente dal luogo in cui l'assistenza sanitaria sia stata prestata.

4. I costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati o direttamente pagati dallo Stato membro di affiliazione in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta.

Laddove l'intero costo dell'assistenza sanitaria transfrontaliera superi il livello dei costi che sarebbero stati sostenuti se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul loro territorio, lo Stato membro di affiliazione può comunque decidere di rimborsare l'intero costo.

Lo Stato membro di affiliazione può decidere di rimborsare altri costi afferenti, come le spese di alloggio e di viaggio, o i costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o più disabilità da una persona disabile che riceve assistenza sanitaria in un altro Stato membro conformemente alla legislazione nazionale e a condizione che detti costi siano sufficientemente documentati.

5. Gli Stati membri possono adottare disposizioni in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea volte a garantire ai pazienti diritti identici, quando si avvalgono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, a quelli di cui avrebbero beneficiato se avessero ricevuto tale assistenza in una situazione analoga nello Stato membro di affiliazione.

6. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri si dotano di un meccanismo trasparente per verificare i costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera da rimborsare alla persona assicurata da parte dello Stato membro di affiliazione. Tale meccanismo è fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente conosciuti ed è applicato al pertinente livello amministrativo (locale, regionale o nazionale).

7. Lo Stato membro di affiliazione può applicare alla persona assicurata che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le stesse condizioni, criteri di ammissibilità e formalità di natura normativa ed amministrativa, stabiliti a livello locale, regionale o nazionale, che imporrebbe per la prestazione di detta assistenza sanitaria sul suo territorio. Ciò può comprendere una valutazione da parte di un professionista sanitario o un amministratore sanitario che presta servizi per il sistema obbligatorio di sicurezza sociale dello Stato membro di affiliazione, quali un medico di medicina generale o un medico di base presso il quale il paziente è iscritto, se è necessario per determinare il diritto del singolo paziente all'assistenza sanitaria. Tuttavia, nessuna condizione, criterio di ammissibilità o formalità di natura normativa ed amministrativa imposti conformemente al presente paragrafo possono essere discriminatori o costituire un ostacolo alla libera circolazione di pazienti, servizi o merci, a meno che non siano obiettivamente giustificati da esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.

8. Lo Stato membro di affiliazione non subordina il rimborso dei costi dell'assistenza transfrontaliera ad autorizzazione preventiva, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 8.

9. Lo Stato membro di affiliazione può limitare l'applicazione delle norme sul rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera per motivi imperativi di interesse generale, quali quelli riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.

10. Fatto salvo il paragrafo 9, gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale è stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione.

11. La decisione di limitare l'applicazione del presente articolo a norma del paragrafo 9 è ridotta a quanto necessario e proporzionato e non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi. Gli Stati membri notificano alla Commissione le decisioni di limitare i rimborsi per i motivi indicati al paragrafo 9.

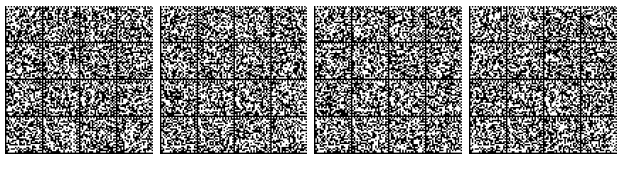

Articolo 8

Assistenza sanitaria che può essere soggetta ad autorizzazione preventiva

1. Lo Stato membro di affiliazione può prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per il rimborso dei costi dell'assistenza transfrontaliera, conformemente al presente articolo e all'articolo 9. Il sistema di autorizzazione preventiva, compresi i criteri e l'applicazione di tali criteri, e le singole decisioni di rifiuto di concedere un'autorizzazione preventiva, è limitato a quanto necessario e proporzionato all'obiettivo da raggiungere, e non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei pazienti.

2. L'assistenza sanitaria che può essere soggetta ad autorizzazione preventiva è limitata all'assistenza sanitaria che:

a) è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e:

   i) comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte, o

   ii) richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose;

b) richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o

c) è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, all'occorrenza, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza, ad eccezione dell'assistenza sanitaria soggetta alla normativa dell'Unione che garantisce livelli minimi di sicurezza e di qualità in tutta l'Unione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di assistenza sanitaria di cui alla lettera a).

3. Quanto alle richieste di autorizzazione preventiva presentate da un assicurato al fine di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera, lo Stato membro di affiliazione accerta se sono state soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 883/2004. Ove tali condizioni siano soddisfatte, l'autorizzazione preventiva è concessa conformemente al regolamento a meno che il paziente non chieda diversamente.

4. Quando un paziente colpito, o sospettato di essere colpito, da una malattia rara chiede l'autorizzazione preventiva, una valutazione clinica può essere effettuata da esperti del settore. Se non possono essere reperiti esperti all'interno dello Stato membro di affiliazione o se il parere dell'esperto non è conclusivo, lo Stato membro di affiliazione può richiedere un parere scientifico.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, lettere da a) a c), lo Stato membro di affiliazione non può rifiutarsi di concedere un'autorizzazione preventiva quando il paziente ha diritto all'assistenza sanitaria in questione, ai sensi dell'articolo 7 della presente direttiva, e quando l'assistenza sanitaria in questione non può essere prestata sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, sulla base di una valutazione medica oggettiva dello stato di salute del paziente, dell'anamnesi e del probabile decorso della sua malattia, dell'intensità del dolore e/o della natura della sua disabilità al momento in cui la richiesta di autorizzazione è stata fatta o rinnovata.

6. Lo Stato membro di affiliazione può rifiutarsi di concedere un'autorizzazione preventiva per i seguenti motivi:

a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarà esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza, quale paziente, che non può essere considerato accettabile, tenendo conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;

b) a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarà esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;

c) l'assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;

d) l'assistenza sanitaria in questione può essere prestata sul suo territorio entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenendo presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia di ogni paziente interessato.

7. Lo Stato membro di affiliazione mette a disposizione del pubblico le informazioni sull'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva ai fini della presente direttiva nonché tutte le informazioni pertinenti sul sistema di autorizzazione preventiva.

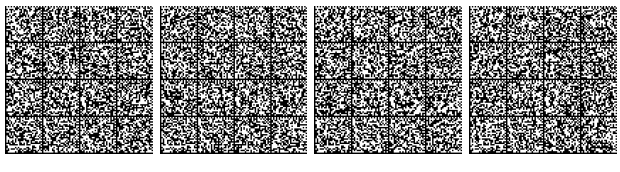

Articolo 9

Procedure amministrative relative all'assistenza sanitaria transfrontaliera

1. Lo Stato membro di affiliazione garantisce che le procedure amministrative relative alla fruizione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso dei costi di assistenza sanitaria sostenuti in un altro Stato membro si fondino su criteri obiettivi, non discriminatori, i quali siano altresì necessari e proporzionati all'obiettivo da conseguire.

2. Ogni procedura amministrativa del tipo di cui al paragrafo 1 è facilmente accessibile e le informazioni relative a tale procedura sono rese pubbliche al livello opportuno. Tale procedura è in grado di garantire la trattazione obiettiva e imparziale delle domande relative alle prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso dei relativi costi.

3. Gli Stati membri stabiliscono periodi di tempo ragionevoli entro i quali le richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera devono essere trattate e li rendono pubblici in anticipo. Nell'esame di una richiesta di assistenza sanitaria transfrontaliera, gli Stati membri tengono conto:

a) dello stato di salute specifico;

b) dell'urgenza del caso e delle singole circostanze.

4. Gli Stati membri garantiscono che le singole decisioni relative alla fruizione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso dei costi di assistenza sanitaria sostenuti in un altro Stato membro siano debitamente motivate e soggette, all'occorrenza, a revisione, e possano altresì essere impugnate con ricorso giurisdizionale, che preveda anche provvedimenti provvisori.

5. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di offrire ai pazienti un sistema volontario di notifica preventiva grazie al quale, a fronte di tale notifica, il paziente riceve una conferma scritta con l'indicazione dell'importo che sarà corrisposto sulla base di una stima. Tale stima tiene conto del caso clinico del paziente, specificando le procedure mediche di probabile applicazione.

Gli Stati membri possono scegliere di applicare i meccanismi di compensazione finanziaria tra le istituzioni competenti, come previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004. Quando uno Stato membro di affiliazione non applica i suddetti meccanismi, lo stesso garantisce che i pazienti ricevano il rimborso senza indebito ritardo.

CAPO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA

Articolo 10

Mutua assistenza e cooperazione

1. Gli Stati membri si prestano la mutua assistenza necessaria all'attuazione della presente direttiva, compresa la cooperazione in merito a standard e orientamenti di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni, soprattutto tra i loro punti di contatto nazionali ai sensi dell'articolo 6, nonché in merito alle disposizioni sulla vigilanza e la mutua assistenza per chiarire il contenuto delle fatture.

2. Gli Stati membri facilitano la cooperazione nella prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a livello regionale e locale nonché mediante l'impiego delle TIC e di altre forme di cooperazione transfrontaliera.

3. La Commissione incoraggia gli Stati membri, in particolare i paesi confinanti, a concludere accordi tra loro. La Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri a cooperare nella prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera nelle regioni di confine.

4. Gli Stati membri di cura provvedono affinché le informazioni sul diritto di esercizio della professione da parte dei prestatori sanitari iscritti nei registri nazionali o locali stabiliti nel loro territorio siano, su richiesta, messe a disposizione delle autorità di altri Stati membri, a fini dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, in conformità dei capi II e III e delle misure nazionali che attuano le disposizioni dell'Unione sulla protezione dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, e il principio di presunzione di innocenza. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il sistema di informazione del mercato interno, istituito ai sensi della decisione della Commissione 2008/49/CE, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno ([1]).

Articolo 11

Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri, per un medicinale la cui immissione in commercio è autorizzata sul loro territorio ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004, garantiscono che le prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro a un determinato paziente possano essere dispensate sul loro territorio conformemente alla legislazione nazionale in vigore. Essi garantiscono altresì il divieto di qualsiasi limitazione del riconoscimento di singole prescrizioni, salvo laddove tali restrizioni siano:

a) circoscritte a quanto necessario e proporzionate a tutelare la salute umana e non discriminatorie; o

b) fondate su dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticità, il contenuto o la comprensibilità di una singola prescrizione.

([1]) GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18.

Il riconoscimento di tali prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, se tali norme sono compatibili con il diritto dell'Unione, compresa la sostituzione con medicinali generici o di altro tipo. Il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme sul rimborso dei medicinali. Il rimborso delle spese per i medicinali è disciplinato dal capo III della presente direttiva.

In particolare, il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, in base al diritto nazionale, di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare il medicinale prescritto in un altro Stato membro, dove il farmacista godrebbe dello stesso diritto, qualora la prescrizione sia stata rilasciata nello Stato membro di affiliazione.

Lo Stato membro di affiliazione adotta tutte le misure, oltre al riconoscimento della prescrizione, necessarie a garantire la continuità della cura, qualora una prescrizione sia rilasciata nello Stato membro di cura per medicinali o dispositivi medici disponibili nello Stato membro di affiliazione, e l'erogazione sia richiesta nello Stato membro di affiliazione.

Il presente paragrafo si applica inoltre ai dispositivi medici legalmente immessi sul mercato nel rispettivo Stato membro.

2. Per agevolare l'attuazione del paragrafo 1, la Commissione adotta:

a) misure che consentano a un professionista sanitario di verificare se la prescrizione sia autentica e se sia stata rilasciata in un altro Stato membro da un membro di una professione sanitaria regolamentata, legalmente abilitato in tal senso, mediante l'elaborazione di un elenco non esaustivo di elementi da inserire nelle prescrizioni e che devono essere chiaramente identificabili in tutti i formati di prescrizione, compresi gli elementi per facilitare, se necessario, il contatto tra chi prescrive e chi fornisce al fine di contribuire ad una comprensione completa della cura, nel debito rispetto della protezione dei dati;

b) orientamenti che aiutino gli Stati membri a sviluppare l'interoperabilità delle prescrizioni elettroniche;

c) misure che garantiscano la corretta identificazione dei medicinali o dei dispositivi medici prescritti in uno Stato membro e dispensati in un altro, ivi comprese misure riguardanti la sicurezza dei pazienti in relazione alla sostituzione nell'assistenza sanitaria transfrontaliera laddove la legislazione dello Stato membro che rilascia la prescrizione consenta tale sostituzione. La Commissione tiene conto, tra l'altro, del ricorso alla denominazione comune internazionale del dosaggio dei medicinali;

d) misure volte a facilitare la comprensibilità da parte del paziente delle informazioni relative alla prescrizione e alle istruzioni ivi incluse sull'utilizzo del prodotto, compresa un'indicazione del principio attivo e del dosaggio.

Le misure di cui alla lettera a) sono adottate dalla Commissione non oltre il 25 dicembre 2012 e le misure di cui alle lettere c) e d) sono adottate dalla Commissione non oltre il 25 ottobre 2012.

3. Le misure e gli orientamenti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4. Nell'adottare le misure e gli orientamenti di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto della proporzionalità degli eventuali costi di adeguamento nonché dei probabili benefici della misura o degli orientamenti.

5. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta altresì, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 non oltre il 25 ottobre 2012, le misure che escludono specifiche categorie di medicinali o dispositivi medici dal riconoscimento delle prescrizioni di cui al presente articolo, laddove ciò sia necessario per tutelare la salute pubblica.

6. Il paragrafo 1 non si applica ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale di cui all'articolo 71, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 12

Reti di riferimento europee

1. La Commissione sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri, soprattutto nel settore delle malattie rare. Le reti si basano sulla partecipazione volontaria dei loro membri, i quali partecipano e contribuiscono alle attività delle reti conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti e sono aperte in ogni momento a nuovi prestatori di assistenza sanitaria che desiderino aderirvi, a condizione che tali prestatori di assistenza sanitaria soddisfino tutte le condizioni richieste e i criteri di cui al paragrafo 4.

2. Le reti di riferimento europee perseguono almeno tre dei seguenti obiettivi:

a) concorrere a realizzare, a beneficio dei pazienti e dei sistemi di assistenza sanitaria, le potenzialità della cooperazione europea in materia di assistenza sanitaria altamente specializzata mediante l'utilizzo delle innovazioni della scienza medica e delle tecnologie sanitarie;

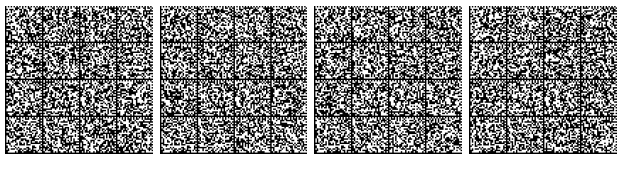

b) contribuire alla condivisione di conoscenze in materia di prevenzione delle malattie;

c) migliorare la diagnosi e l'erogazione di un'assistenza sanitaria di qualità, accessibile ed economicamente efficiente per tutti i pazienti affetti da patologie che richiedono una particolare concentrazione di competenze nei settori medici in cui la competenza è rara;

d) massimizzare l'uso economicamente efficiente delle risorse, concentrandole laddove opportuno;

e) rafforzare la ricerca, la sorveglianza epidemiologica, come la tenuta di registri, e provvedere alla formazione dei professionisti sanitari;

f) agevolare la mobilità delle competenze, virtualmente o fisicamente, e sviluppare, condividere e diffondere informazioni, conoscenze e migliori prassi e promuovere gli sviluppi nella diagnosi e nella cura di patologie rare, all'interno e all'esterno delle reti;

g) incoraggiare lo sviluppo di parametri di riferimento in materia di qualità e sicurezza e contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle migliori prassi all'interno e all'esterno della rete;

h) aiutare gli Stati membri che hanno un numero insufficiente di pazienti con una particolare patologia, o che non dispongono delle tecnologie o delle competenze, a fornire una gamma completa di servizi altamente specializzati di alta qualità.

3. Gli Stati membri sono incoraggiati a facilitare lo sviluppo delle reti di riferimento europee:

a) collegando i prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza in tutto il territorio nazionale e garantendo la diffusione delle informazioni ai prestatori di assistenza sanitaria e ai centri di eccellenza appropriati in tutto il loro territorio nazionale;

b) promuovendo la partecipazione dei prestatori di assistenza sanitaria e dei centri di eccellenza alle reti di riferimento europee.

4. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione:

a) adotta un elenco di specifici criteri e condizioni che le reti devono soddisfare nonché le condizioni e i criteri di ammissione richiesti ai prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire alla rete di riferimento europea. Tali criteri e condizioni garantiscono, tra l'altro, che le reti di riferimento europee:

i) dispongano di conoscenza e competenze in materia di diagnosi, controllo e gestione dei pazienti documentate dai risultati positivi raggiunti, se del caso;

ii) seguano un'impostazione pluridisciplinare;

iii) offrano un elevato livello di competenza e abbiano la capacità di produrre orientamenti in materia di buone prassi e di realizzare misure di risultato e un controllo di qualità;

iv) apportino un contributo alla ricerca;

v) organizzino attività didattiche e di formazione; e

vi) collaborino strettamente con altri centri di eccellenza e reti a livello nazionale e internazionale;

b) elabora e pubblica i criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee;

c) agevola lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione delle reti di riferimento europee e alla loro valutazione.

5. La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 4, lettera a), mediante atti delegati in conformità dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19. Le misure di cui al paragrafo 4, lettere b) e c), sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

6. Le misure adottate conformemente al presente articolo non armonizzano alcuna disposizione legislativa o regolamentare degli Stati membri e rispettano pienamente le competenze di questi ultimi in materia di organizzazione e prestazione di servizi sanitari e assistenza medica.

Articolo 13

Malattie rare

La Commissione sostiene gli Stati membri nella cooperazione allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura, in particolare al fine di:

a) rendere i professionisti sanitari consapevoli degli strumenti a loro disposizione a livello di Unione per aiutarli a compiere una corretta diagnosi delle malattie rare, in particolare la base dati Orphanet, e le reti di riferimento europee;

b) rendere i pazienti, i professionisti sanitari e gli organismi responsabili del finanziamento dell'assistenza sanitaria consapevoli delle possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 883/2004 per il trasferimento di pazienti con malattie rare in altri Stati membri, anche per diagnosi e cure che non sono disponibili nello Stato membro di affiliazione.

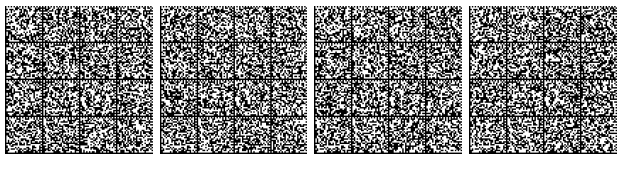

Articolo 14

Assistenza sanitaria on line

1. L'Unione sostiene e facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri operanti nell'ambito di una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri.

2. Gli obiettivi della rete di assistenza sanitaria on line consistono nel:

a) sfruttare i vantaggi socioeconomici sostenibili dei sistemi e dei servizi europei di assistenza sanitaria on line e delle applicazioni interoperabili, al fine di conseguire un elevato livello di fiducia e sicurezza, rafforzare la continuità delle cure e garantire l'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità;

b) elaborare orientamenti riguardanti:

i) un elenco non esaustivo di dati che devono essere inseriti nei fascicoli dei pazienti e che possano essere scambiati tra professionisti sanitari per garantire la continuità delle cure e la sicurezza del paziente a livello transfrontaliero; e

ii) metodi efficaci per consentire l'uso di informazioni mediche per la sanità pubblica e la ricerca;

c) sostenere gli Stati membri affinché definiscano misure comuni di identificazione e autenticazione per agevolare la trasferibilità dei dati nell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Gli obiettivi di cui alle lettere b) e c) sono perseguiti nel debito rispetto dei principi sulla protezione dei dati quali stabiliti in particolare nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

3. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, adotta le misure necessarie per l'istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete.

Articolo 15

Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie

1. L'Unione sostiene e facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri nell'ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie designati dagli Stati membri. Gli Stati membri ne notificano alla Commissione i nominativi e le coordinate. I membri di tale rete di valutazione delle tecnologie sanitarie partecipano e contribuiscono alle attività della rete conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti. La rete si fonda sui principi di buona governance, tra cui la trasparenza, l'obiettività, l'indipendenza delle perizie, la correttezza procedurale e le opportune consultazioni dei soggetti interessati.

2. Gli obiettivi della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie consistono nel:

a) sostenere la cooperazione fra le autorità o gli organismi nazionali;

b) sostenere gli Stati membri nella messa a disposizione di informazioni obiettive, affidabili, tempestive, trasparenti, comparabili e trasferibili sull'efficacia relativa nonché sull'efficacia a breve e a lungo termine, ove applicabile, delle tecnologie sanitarie e rendere possibile uno scambio efficace di tali informazioni fra le autorità o gli organismi nazionali;

c) sostenere l'analisi della natura e del tipo di informazioni che possono essere scambiate;

d) evitare la duplicità delle valutazioni.

3. Al fine di attuare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la rete di valutazione delle tecnologie sanitarie può beneficiare degli aiuti dell'Unione. Possono essere erogati aiuti al fine di:

a) contribuire al finanziamento del sostegno amministrativo e tecnico;

b) sostenere la collaborazione tra gli Stati membri nello sviluppare e condividere le metodologie per la valutazione delle tecnologie sanitarie, ivi compresa la valutazione dell'efficacia relativa;

c) contribuire a finanziare la messa a disposizione di informazioni scientifiche trasferibili da utilizzare nelle relazioni nazionali e negli studi di casi commissionati dalla rete;

d) facilitare la cooperazione tra la rete e le altre istituzioni ed organi pertinenti dell'Unione;

e) facilitare la consultazione delle parti interessate sulle attività della rete.

4. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, adotta le misure necessarie per l'istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete.

5. Le modalità per la concessione degli aiuti, le condizioni cui essi possono essere subordinati, nonché l'entità degli stessi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione cui all'articolo 16, paragrafo 2. Solo le autorità e gli organismi della rete designati quali beneficiari dagli Stati membri partecipanti sono eleggibili agli aiuti dell'Unione.

6. Per le azioni previste nel presente articolo, l'importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

7. Le misure adottate conformemente al presente articolo non interferiscono con le competenze degli Stati membri nel decidere sull'attuazione delle conclusioni in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie e non armonizzano alcuna disposizione legislativa o regolamentare degli Stati membri e rispettano pienamente le competenze di questi ultimi in materia di organizzazione e prestazione di servizi sanitari e assistenza medica.

CAPO V

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Articolo 16

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 17

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 aprile 2011. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 18.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 18 e 19.

Articolo 18

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 5, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 20

Relazioni

1. Entro il 25 ottobre 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La relazione contiene in particolare le informazioni sui flussi dei pazienti, sulle dimensioni finanziarie della mobilità dei pazienti, sull'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 9, e dell'articolo 8, e sul funzionamento delle reti di riferimento europee e dei punti di contatto nazionali. A tal fine, la Commissione procede a una valutazione dei sistemi e delle prassi messi in atto negli Stati membri, alla luce degli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalla restante legislazione dell'Unione sulla mobilità dei pazienti.

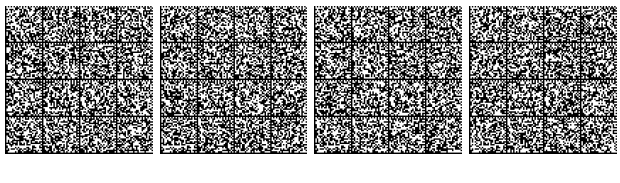

Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni.

3. Gli Stati membri e la Commissione ricorrono alla commissione amministrativa di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004 per quanto riguarda le conseguenze finanziarie dell'applicazione della presente direttiva per gli Stati membri che hanno optato per il rimborso sulla base di importi fissi, nei casi disciplinati dall'articolo 20, paragrafo 4, e dall'articolo 27, paragrafo 5, di tale regolamento.

La Commissione controlla e riferisce regolarmente sull'effetto dell'articolo 3, lettera c), punto i), e dell'articolo 8 della presente direttiva. Una prima relazione è presentata entro il 25 ottobre 2013. In base alle relazioni, la Commissione, se opportuno, presenta proposte per contenere eventuali eccessi.

Articolo 21

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 25 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 9 marzo 2011.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*La presidente*
J. BUZEK	GYŐRI E.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 607/2009 Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 24 luglio 2009)

A pagina 82, all'articolo 69, paragrafo 1:

anziché: «… bottiglie di vetro di tipo "sciampagnotte"…»,

leggi: «… bottiglie di vetro per vino spumante …».

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUE-041) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

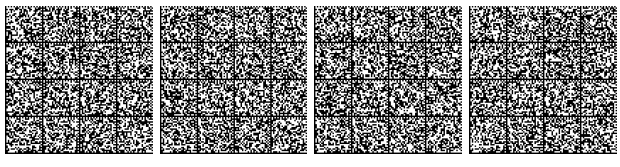

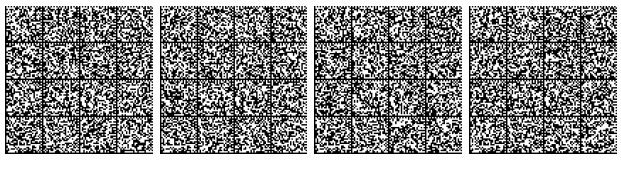

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

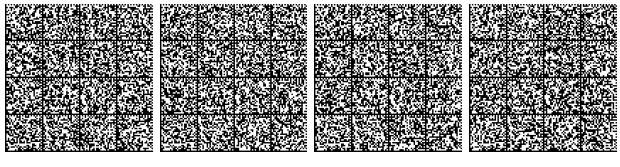

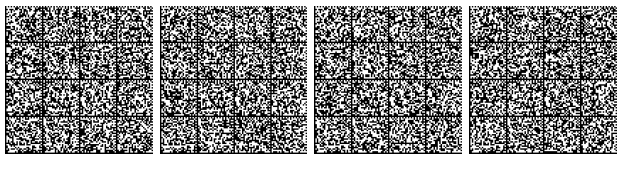

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**			
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- annuale	€	**295,00**
	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**			
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- annuale	€	**85,00**
	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**190,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	**180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

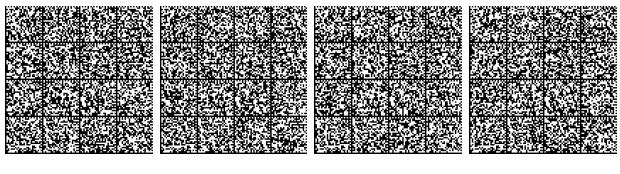
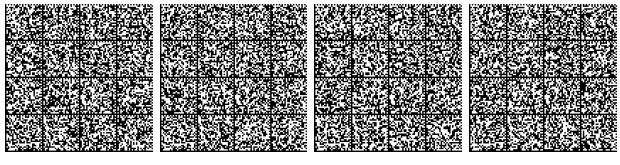
€ 7,00